



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DISCIPLINARE TECNICO
SOTTO AMBITO SORGEAQUA (BO)

MR
[Signature]

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DISCIPLINARE TECNICO



DEFINITIVO	24/07/2006	
Versione	Data	

-Indice:

TITOLO I° - GESTIONE DEL SERVIZIO	4
Art. 1 - Disposizioni generali.....	4
Art. 2 - Areale di riferimento e perimetro del SII	4
Art. 3 - Descrizione del Servizio Idrico Integrato.....	4
Art. 4 - Prestazioni del Servizio di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione dell'acqua ai fini idropotabili	6
Art. 5 - Prestazioni del Servizio di Fognatura.....	7
Art. 6 - Prestazioni del Servizio di depurazione delle acque reflue	9
Art. 7 - Allacciamento al Servizio Idrico Integrato.....	10
Art. 8 - Livelli minimi del Servizio.....	10
Art. 9 - Tempi per il raggiungimento degli standard minimi di gestione.....	17
Art. 10 - Obblighi specifici per l'adempimento della normativa vigente e per l'attuazione delle disposizioni dei piani di tutela Provinciale e Regionale.....	18
Art. 11 - Organizzazione del Servizio Idrico Integrato.....	19
Art. 12 - Modalità di gestione dei servizi.....	20
Art. 13 - Modalità di esecuzione della gestione: il "manuale di gestione"	20
Art. 14 - Piani di gestione e piani di emergenza	22
Art. 15 - Informatizzazione dei documenti	24
Art. 16 - Fonti di approvvigionamento e concessioni a derivare.	24
Art. 17 - Autorizzazioni e permessi	25
TITOLO II° - LA TARIFFA	27
Art. 18 - La tariffa del Servizio idrico Integrato	27
Art. 19 - Le voci componenti della tariffa.....	27
Art. 20 - I costi operativi di esercizio.....	27
Art. 21 - Gli ammortamenti	29
Art. 22 - La remunerazione del capitale.....	29
Art. 23 - I corrispettivi per l'utilizzo dei beni strumentali	29
Art. 24 - L'articolazione della tariffa	29
Art. 25 - Le revisioni della tariffa	30
Art. 26 - Acqua acquistata da/venduta a terzi	31
TITOLO III° - IL PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI E I CRITERI PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI E DELLE OPERE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	32
Art. 27 - Definizione del valore pluriennale degli investimenti.....	32
Art. 28 - Il "piano annuale degli investimenti"	32
Art. 29 - Manutenzioni "straordinarie", investimenti e tipologie finanziamento degli investimenti	33
Art. 30 - Rinnovamento di opere e impianti	34
Art. 31 - Adeguamento delle infrastrutture del SII ad opera dei Comuni e Opere di urbanizzazione.....	34
Art. 32 - Revisioni ordinarie del piano annuale degli investimenti.....	35
Art. 33 - Revisioni straordinarie della programmazione pluriennale degli investimenti	36
Art. 34 - Modalità di esecuzione di opere e impianti non previsti nel Piano annuale degli investimenti	36
Art. 35 - Controllo dell'attuazione del Piano degli investimenti	37
Art. 36 - Manutenzione ordinaria.....	37
Art. 37 - Conservazione e funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato	37
Art. 38 - Modalità di consegna di opere impianti, beni o aree inutilizzabili	38
Art. 39 - Controllo della funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato	38
Art. 40 - Oneri a carico del Gestore.....	38
TITOLO IV° - FLUSSI INFORMATIVI E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE	39
Art. 41 - Comunicazione dati sul servizio.....	39
Art. 42 - Controllo di tipo continuativo di tipo tecnico operativo.....	39
Art. 43 - Indici qualitativi del Servizio Idrico Integrato	40
Art. 44 - Rendicontazione dei costi e dei ricavi d'esercizio.....	40
Art. 45 - Criteri di ripartizione dei costi generali.....	41
Art. 46 - Allestimento ed aggiornamento del catasto informatizzato delle reti idriche.....	41

TITOLO V° - PENALI E NORME FINALI.	42
Art. 47 - Penali	42
Art. 48 - Natura dei rischi ed entità delle assicurazioni	44
Art. 49 - Danni a terzi	44
Art. 50 - Danni alle reti e impianti	44
Art. 51 - Disfunzione del servizio	45
Art. 52 - Inadempienze del Gestore	45

M

A

TITOLO I°- GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Il presente Disciplinare concorre, unitamente ai documenti di cui alla convenzione a regolare il rapporto tra l'Agenzia d'Ambito di Bologna (di seguito denominata Agenzia) e SORGEAQUA srl (di seguito denominato Gestore) relativamente al "Servizio Idrico Integrato" come definito dalla normativa vigente, nel territorio definito nella Convenzione per la gestione del SII.
2. Le parti convengono che la validità del presente disciplinare è pari alla durata della Convenzione.
3. Si conviene espressamente che i casi di riscontrate discordanze o dubbi interpretativi tra le previsioni del presente Disciplinare e quelle del Piano d'Ambito, della Convenzione o di altri documenti allegati al medesimo, saranno risolti a mezzo di un collegio arbitrale di tre membri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo tra essi, o in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
4. Il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le normative vigenti e ad eventuali successive modificazioni di queste, relativamente alla gestione del Servizio Idrico Integrato.
5. Il Gestore, così come stabilito nella Convenzione, si impegna a mantenere gli standard, i livelli prestazionali e le condizioni di erogazione del servizio, garantite nel corso della precedente gestione tendendo, con le modalità di cui all'art. 9 al raggiungimento e al mantenimento dei livelli di servizio così come definiti dal D.P.C.M. 4/3/96, che si considera integralmente recepito nel presente documento.
6. Le parti si danno atto che, in conformità a quanto previsto nella Convenzione, nei limiti di quanto definito riguardo la metodologia per il calcolo della tariffa nel successivo Titolo II°, verranno ricompresi all'interno dei costi operativi effettivamente sostenuti dal Gestore gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti da ulteriori disposizioni prestazionali comunque concordate con l'Agenzia.

Art. 2 - Areale di riferimento e perimetro del SII

1. L'areale di riferimento per l'erogazione del servizio idrico integrato è costituito dall'elenco di Comuni di cui alla Convenzione.

Art. 3 - Descrizione del Servizio Idrico Integrato

1. Si intendono compresi nel servizio ordinario e rientrano nei costi operativi le seguenti attività, elencate, peraltro, in modo non esaustivo:
 - a) la progettazione e la realizzazione delle reti, degli impianti, e di tutte le infrastrutture necessarie all'erogazione del Servizio Idrico Integrato:

- b) la captazione, l'emungimento, la derivazione delle acque destinate al consumo civile ed industriale, nonché per gli altri usi;
- c) la potabilizzazione e l'adduzione di dette acque, il loro accumulo in serbatoi coperti o scoperti, naturali o artificiali;
- d) il trattamento ovvero lo smaltimento dei residui della potabilizzazione;
- e) la distribuzione fino al punto di consegna;
- f) la raccolta, il collettamento fognario e la depurazione delle acque reflue provenienti dagli scarichi domestici, industriali e dal primo dilavamento delle superfici potenzialmente contaminate (acque di prima pioggia), ed il loro allontanamento sino al recapito finale;
- g) la produzione di acqua destinata al successivo riutilizzo;
- h) il trattamento ovvero lo smaltimento dei fanghi della depurazione;
- i) l'individuazione, su precisa richiesta dell'Agenzia, di fonti idriche alternative e loro introduzione integrativa o sostitutiva di quelle esistenti nel perseguimento della razionalizzazione tesa all'economia ed alla conservazione del patrimonio idrico sotterraneo;
- j) la predisposizione di programmi, piani e progetti preliminari relativi all'attuazione del Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato e/o previsti dal presente Disciplinare e dalla Convenzione;
- k) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere afferenti il Servizio Idrico Integrato;
- l) il rapporto con l'utenza e la riscossione della tariffa;
- m) il mantenimento dei sistemi di monitoraggio, misure, controllo e telecontrollo dei servizi;
- n) la gestione del sistema informativo territoriale;
- o) la protezione delle fonti di approvvigionamento;
- p) la gestione delle aree di salvaguardia per le nuove opere di approvvigionamento e per quelle esistenti laddove ciò non sia ancora stato effettuato, come previsto dalla normativa vigente;
- q) la predisposizione ed attuazione dei documenti (piani, registri, manuali, ecc.) previsti dal presente disciplinare;
- r) il coordinamento dell'intera attività di gestione;
- s) ogni altra attività connessa e/o collegabile organicamente alla gestione del Servizio Idrico Integrato.

E' altresì inclusa nel servizio la gestione delle seguenti infrastrutture pubbliche per la raccolta, il convogliamento e il trattamento della acque meteoriche:

- 1) impianti di sollevamento di acque di origine meteorica;

- 2) vasche di raccolta di acque di origine meteorica;
- 3) reti di collettamento bianche;
- 4) reti pluviali, intese come insieme dei punti di drenaggio (bocche di lupo, caditoie, griglie e similari) e delle reti minori colleganti tali punti con i collettori stradali, anche nel caso in cui questi ultimi siano di tipo misto.

Sono espressamente esclusi dal S.I.I. i fossi ed i canali di scolo, sia aperti che tombati, delle acque stradali e dei fossi di guardia anche se recapito di reti fognarie miste o bianche o oggetto di scarichi isolati.

Art. 4 - Prestazioni del Servizio di captazione, adduzione, distribuzione, erogazione dell'acqua ai fini idropotabili

1. Il servizio comprende:

- a) progettazione, realizzazione, potenziamento, manutenzione, adeguamento, rinnovo e gestione degli impianti per la captazione della risorsa idrica, nonché degli impianti di trattamento e potabilizzazione della stessa; attività di pianificazione della risorsa idrica, di differenziazione degli usi secondo tipologia, proposte per il risanamento a fronte di previsioni di decadimento qualitativo
- b) interventi a salvaguardia della risorsa idrica a monte del ciclo produttivo, anche tramite interconnessioni tra i diversi campi acquiferi e la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, compresa la realizzazione dei necessari investimenti;
- c) realizzazione e gestione del sistema di protezione dinamica delle captazioni idropotabili, con gestione della connessa rete di monitoraggio, da attivare prioritariamente a tutela delle captazioni in esercizio già oggetto di inglobamento passivo nell'espansione urbana;
- d) attività tecnico-amministrative di supporto alla Agenzia e necessarie al rilascio di nuove concessioni a derivare, di modifiche, rinnovi e adeguamenti delle concessioni in essere;
- e) manutenzione, adeguamento, rinnovo, gestione, potenziamento ed estendimento della rete di distribuzione idrica, con la progettazione e la realizzazione degli investimenti necessari;
- f) interventi di salvaguardia ed ottimizzazione nell'utilizzo della risorsa idropotabile con particolare riferimento alla attività di ricerca ed eliminazione delle fughe ed agli interventi di riparazione, sostituzione / aggiornamento tecnologico della rete;
- g) esame e approvazione dei progetti, nonché collaudo delle opere prima della presa in carico, relativamente alle reti di distribuzione idrica all'interno di comparti edificatori disciplinati da strumenti urbanistici particolareggiati, e in quanto tali realizzate da terzi;
- h) analisi, controllo e monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, secondo le metodologie, i criteri e le frequenze prescritte dalle vigenti disposizioni normative o suggerite da riscontrate variazioni degli standards di qualità, con l'adozione dei connessi provvedimenti e interventi;

- i) pianificazione dei provvedimenti per fronteggiare eventuali situazioni di crisi idrica e gestione di eventuali stati di crisi;
- j) sensibilizzazione nei confronti dell'utenza per l'affermazione di comportamenti tesi al risparmio idrico ed in particolar modo al risparmio delle risorse idropotabili;
- k) allacciamento delle utenze, con installazione e gestione degli apparecchi di misurazione dell'acqua erogata, ai sensi di quanto sancito nel Regolamento Quadro;
- l) stipula e gestione dei contratti di fornitura;
- m) gestione dei rapporti tecnici, amministrativi e finanziari con gli altri Enti Locali e/o coi gestori dei servizi idrici dei medesimi.
- n) copertura assicurativa degli impianti.

Art. 5 - Prestazioni del Servizio di Fognatura

1. Il servizio comprende lo svolgimento delle seguenti attività da effettuarsi sulle reti adibite all'allontanamento dagli agglomerati delle acque reflue urbane, nella definizione di queste ultime fornita dalla normativa vigente:

- a) progettazione, realizzazione, potenziamento e adeguamento delle reti, degli impianti e di opere idrauliche per il riequilibrio del sistema di drenaggio degli agglomerati, in grado di attenuare eventuali sovraccarichi ai reticoli esistenti attualmente in esercizio;
- b) mantenimento in officiosità della rete, a sua volta comprensivo delle seguenti attività:
 - monitoraggio e ispezione della rete;
 - esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione programmata della rete, quali: il lavaggio, la pulizia, l'espurgo e l'eventuale sanificazione delle condotte e dei collettori coperti e scoperti, compreso il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta allo stato liquido, fangoso e solido;
 - il lavaggio, la pulizia, l'espurgo e l'eventuale sanificazione dei manufatti destinati alla raccolta delle acque reflue di origine meteorica compresi i pozzetti e i fognoli di collettamento alla dorsale fognaria, incluso il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta allo stato liquido fangoso e solido secondo le seguenti frequenze:
 - una su base annua dei manufatti di raccolta delle acque reflue di origine meteorica privi di cassetta di selezione e che insistono su una tipologia di pozzetto del tipo autosifonato, ovvero con sifone integrato nella struttura del pozzetto stesso;
 - mediamente due su base annua di tutte le altre tipologie di manufatti di raccolta delle acque di origine meteorica.

Nel quadro di tale adempimento il Gestore è annualmente tenuto ad aggiornare e a comunicare all'Agenzia il censimento preciso dei manufatti dei Comuni gestiti distinguendoli per tipologia secondo quanto sopra descritto. Nell'ambito della rendicontazione annuale delle operazioni effettuate il Gestore dovrà quindi indicare le operazioni eseguite sui manufatti di raccolta delle acque meteoriche distinguendo

il numero di espurghi/sanificazioni effettivamente effettuate su una tipologia piuttosto che sull'altra. E' fatta salva la possibilità per il Gestore di concordare con il Comune di competenza un piano di lavaggio contestualizzate in base alle necessità richieste dalle differenti aree urbane, mantenendo tuttavia invariato il numero totale delle pulizie sopra definito. Tali prestazioni di lavaggio/espurgo/sanificazione sono da intendersi effettuate sia a secco che mediante mezzo tecnologicamente idoneo, a seconda delle necessità di volta in volta verificate;

- la manutenzione, la sostituzione ed il rinnovo delle lapidi, delle paratoie, delle attrezzature meccaniche, delle pompe sommerse e delle attrezzature elettromeccaniche deteriorate;
 - manutenzione ordinaria, pulizia, sfalcio, mantenimento in officiosità idraulica delle vasche di laminazione, vasche volano predisposte al servizio delle reti di drenaggio degli agglomerati, acquisite perchè funzionali al sistema fognario gestito;
 - pulizia del sedime e mantenimento in officiosità idraulica delle vasche di prima pioggia al servizio della pubblica fognatura;
 - il mantenimento spondale dei tratti ancora scoperti dei canali acquisiti al sistema fognario, nonché l'espurgo e la sanificazione dei fondi, con l'asporto e lo smaltimento di eventuali rifiuti e materiali abusivamente immessi;
 - la manovra delle paratoie per la diversione dei flussi;
 - gestione dei sollevamenti e delle attrezzature elettromeccaniche a supporto della rete fognaria;
 - mantenimento in efficienza degli scolmatori mantenendo gli opportuni rapporti di diluizione conformemente a quanto previsto dall'autorizzazione;
 - gestione dei rapporti con tutti i soggetti competenti nella regolamentazione del deflusso delle acque;
 - attività di manutenzione urgente non programmabile e pronto intervento per rotture o guasti;
- c) rimozione progressiva delle interferenze con le reti tecnologiche gestite presenti all'interno degli specchi della rete fognaria, che interferiscono con il normale deflusso dei reflui;
- d) servizio di sorveglianza idraulica ed esecuzione degli interventi necessari alla riduzione degli inconvenienti in attesa e nel corso di precipitazioni piovose intense;
- e) effettuazione degli investimenti ed esecuzione degli interventi per il rinnovo programmato e l'unificazione delle lapidi;
- f) utilizzo di mezzi tecnologicamente e funzionalmente adeguati allo svolgimento delle attività di ispezione della rete fognaria e di espurgo delle fognature, dei fognoli e delle caditoie;
- g) completamento e aggiornamento in continuo, su base informatica, del censimento di caditoie, lapidi, pozzetti, paratoie, sifoni, scolmatori, attrezzature meccaniche

(ventilabri, paratoie, ...) ed elettromeccaniche (pompe, sollevamenti fognari, sgrigliatori in continuo ...), nonché della rete fognaria;

- h) effettuazione, conformemente al piano annuale concordato con l'Agenzia, degli investimenti ed esecuzione degli interventi:
 - per il rinnovo delle attrezzature elettromeccaniche, in esercizio sul sistema fognario;
 - per la realizzazione di sistemi di telecomando/telecontrollo delle stesse;
 - per la predisposizione in esercizio di misuratori di portata opportunamente posizionati nei punti idraulicamente significativi;
- i) effettuazione di investimenti per la realizzazione, d'intesa con i Comuni, di condotte per il collettamento delle acque reflue in sistemi di drenaggio anche separati;
- j) assolvimento di ogni adempimento amministrativo, contabile, fiscale e finanziario derivante dalle operazioni elencate ai punti precedenti, ivi compresa la domanda di autorizzazione allo scarico delle reti, gli oneri derivanti dalla titolarità delle autorizzazioni medesime e di tutte le attività tecnico amministrative inerenti al rispetto delle prescrizioni dell'atto autorizzativo;
- k) controlli analitici sugli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura per la determinazione della tariffa e per la individuazione di scarichi anomali.
- l) copertura assicurativa degli impianti.

2. Il servizio di gestione fognaria può essere esteso alle attività di seguito elencate la cui regolazione dei costi verrà gestita in via separata e sarà a carico dei singoli Comuni, che si riservano la possibilità di affidare a terzi gli interventi:

- a) lavaggio ed espurgo di caditoie stradali in aggiunta a quanto previsto ai commi precedenti, secondo piani e frequenze concordati con i singoli Comuni: le parti concordano che il Gestore è tenuto a fatturare, per ogni caditoia lavata in aggiunta allo standard previsto, un importo che verrà concordato con l'Agenzia nel quadro della determinazione dei costi annui di gestione;
- b) gestione dei sollevamenti e delle attrezzature elettromeccaniche a supporto di sottopassi sia carrabili che pedonali eventualmente presenti sul territorio gestito;
- c) effettuazione degli investimenti ed esecuzione degli interventi per il rinnovo programmato e l'unificazione delle caditoie.

Art. 6 - Prestazioni del Servizio di depurazione delle acque reflue

1. Il servizio comprende:

- a) progettazione, realizzazione, potenziamento, manutenzione, adeguamento tecnologico, rinnovo e gestione degli impianti per la depurazione, compresa la programmazione e l'effettuazione dei relativi investimenti, anche in relazione alla domanda derivante dallo sviluppo urbanistico, all'esigenza di estendere l'area servita del territorio comunale, alla necessità di adeguare le prestazioni epurative degli impianti alla normativa ed agli

obiettivi di qualità dei corpi idrici ricettori, alla necessità di limitare, a parità di qualità dell'effluente e di impatto ambientale, i consumi energetici anche massimizzando i recuperi di materia e/o energia dalle differenti sezioni del ciclo epurativo, nonché all'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale derivante dall'esercizio degli impianti di depurazione;

- b) effettuazione di controlli di funzionalità in esercizio delle sezioni impiantistiche dei depuratori e monitoraggio sui parametri di qualità dell'affluente agli impianti e degli effluenti dai medesimi, con l'organizzazione e l'adozione delle misure da attuare in caso di scostamento dagli standard di qualità previsti;
- c) gestione della linea fanghi dei depuratori, ivi compresi le azioni, i provvedimenti, gli investimenti e gli interventi finalizzati al trattamento e al corretto smaltimento e/o recupero dei fanghi di supero,
- d) azioni di pronto intervento in caso di avaria degli impianti, assicurando le necessarie dotazioni di magazzino per fare fronte a imprevisti e guasti;
- e) gestione dei rapporti tecnici, amministrativi e finanziari con gli altri Enti Locali - e/o con altri gestori dei servizi idrici
- f) produzione di acque finalizzate al successivo riutilizzo;
- g) copertura assicurativa degli impianti;
- h) assolvimento di ogni adempimento amministrativo, contabile, fiscale e finanziario derivante da leggi o disposizioni in materia, ivi compresa l'applicazione e l'introito dei canoni di fognatura per le utenze civili e produttive.

Art. 7 - Allacciamento al Servizio Idrico Integrato

1. In merito all'allacciamento al Servizio Idrico Integrato, si rimanda a quanto sancito nel regolamento quadro; le parti si danno atto che limitatamente alle utenze in essere il rinnovo degli allacciamenti rientra tra le competenze del piano degli investimenti, mentre le nuove utenze sono tenute a pagare "una tantum" il contributo di allacciamento per i costi dell'intervento, il cui ammontare non rientra nel computo dei costi riconosciuti nella tariffa applicata dal Gestore.

Art. 8 - Livelli minimi del Servizio

Il presente articolo integra quanto già previsto nelle Carte del Servizio vigenti presso i Gestori nell'attesa dell'uniformazione di queste, ad opera dell'Agenzia.

Servizio acquedotto

1. Dotazione

Per dotazione media pro-capite, da erogare all'utenza di un ambito territoriale si intende il fabbisogno medio giornaliero relativo ai diversi usi civili rapportato al numero dei residenti, tenuto conto della variabilità delle presenze e dei consumi non domestici.

Tale dato costituisce riferimento pianificatorio da prendersi a base per la quantificazione della risorsa da rendere disponibile e per la pianificazione delle infrastrutture.

2. Usi domestici

Alle utenze potabili domestiche, saranno progressivamente garantiti, previa effettuazione di opportuni investimenti da concordare con l'Agazia, i seguenti standard minimi di servizio conformi al DPCM 04/03/96:

- a) una dotazione pro-capite giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 l/ab/giorno; intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore.
- b) una portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a 0,10 l/s per ogni unità abitativa in corrispondenza del carico idraulico successivamente definito nella tabella 1;
- c) un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Il dato è da riferire al filo di gronda o all'estradosso del solaio di copertura come indicato negli strumenti urbanistici comunali. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il Gestore dovrà dichiarare in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga) il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell'utente. I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete, di distribuzione; le reti private debbono essere dotate di idonee apparecchiature di non ritorno;
- d) un carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenze.

Nel rispetto di quanto previsto dal DM 99/97 "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature" e in conseguenza alla struttura delle reti e degli impianti gestiti da SORGEAQUA srl, i livelli di carico idraulico disponibili nel territorio definito dalla Convenzione per la gestione del SII sono raggruppabili in campi che hanno come valori di riferimento quelli illustrati nella seguente tabella:

TAB 1: Rango di variazione del carico idraulico

Comune/gruppo di Comuni	Carico idraulico minimo [m]	Carico idraulico massimo [m]
Crevalcore	10	24
S.Agata	17	28

In funzione delle caratteristiche tecniche del sistema di adduzione, accumulo e distribuzione, il Gestore può garantire tali livelli minimi di pressione in regime di normale di funzionamento delle reti.

A richiesta, il Gestore si impegna ad indicare la quota minima piezometrica che è in grado di assicurare al punto di consegna.

Il personale dell'area tecnica del Gestore è a disposizione delle autorità competenti per fornire informazioni riguardo al carico idraulico ed alla conseguente portata minima per usi non domestici ed uso antincendio di cui ai successivi punti.

3. Usi civili non domestici

Per i consumi civili non domestici la dotazione minima, la portata e i valori di carico idraulico, saranno indicati caso per caso nei contratti d'utenza.

4. Usi non potabili

Nei casi in cui sia distribuita, con rete separata, anche acqua non potabile per usi civili, ciò dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- rendere facilmente riconoscibile all'utente tale rete da quella dell'acqua potabile;
- garantire che non siano comunque presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
- rendere noto all'utente in sede di contratto a quali usi è destinabile tale acqua;
- rispettare i limiti previsti dalla normativa in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata.

5. Qualità delle acque potabili e potabilizzazione

La qualità delle acque potabili deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. Obiettivi ed investimenti per il miglioramento qualitativo dell'acqua potabile distribuita sono inclusi nella pianificazione d'Ambito.

Gli impianti di potabilizzazione sono realizzati e gestiti in modo tale che l'acqua immessa in rete rispetti, fino al punto di consegna all'utente definito dal Regolamento quadro del Servizio Idrico Integrato, le caratteristiche sopra indicate in ogni condizione di esercizio.

Gli impianti dovranno essere dotati, anche nei casi in cui le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, di dispositivi di disinfezione da attivare in caso di necessità. Nel caso in cui le caratteristiche della rete lo richiedano, e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico, è consentito fare ricorso a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione.

6. Controlli qualitativi

Il Gestore amministra in modo completo il processo di distribuzione dell'acqua, dalla captazione, alla distribuzione ed erogazione ai singoli utenti per mezzo di una complessa rete estesa a tutto il territorio gestito.

Il Gestore dovrà inserire dispositivi di controllo in rete tali da assicurare il monitoraggio e da consentire di porre in essere le azioni necessarie. Sono applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente.

L'acqua viene regolarmente controllata sia all'origine sia in punti prestabiliti della rete per verificare il rispetto dei parametri di legge stabiliti per la potabilità.

7. Misurazione

La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dalla legislazione e dalla normativa tecnica vigente. Là dove esistono consegne a bocca tarata o contatori non rispondenti, deve essere

programmata l'installazione di contatori a norma fatto salvo quanto disposto dalla normativa antincendio.

In relazione a quanto disposto dalla normativa vigente, e ai sensi del Regolamento Quadro del Servizio Idrico Integrato, dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.

8. Continuità del servizio

Il servizio deve essere effettuato con continuità ventiquattro ore su ventiquattro e in ogni giorno dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata come sotto disciplinati.

Il Gestore deve organizzarsi per fronteggiare adeguatamente tali situazioni assicurando in ogni caso i seguenti livelli minimi di servizi:

- reperibilità 24 ore su 24 per recepire tempestivamente allarmi o segnalazioni;
- prestazione di primo intervento con sopralluogo entro almeno 6 ore dalla segnalazione, qualora il personale operatore accerti la sussistenza di condizioni di pericolo e/o il rischio di interruzione del servizio;
- primo intervento di messa in sicurezza almeno entro 12 ore dalla segnalazione per gli impianti, entro 12 ore per le tubazioni sino a 300 mm di DN, e entro 24 ore per le tubazioni di diametro superiore;
- controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa delle fonti di approvvigionamento;
- adozione di un piano di gestione delle interruzioni del servizio che disciplina, tra l'altro, le modalità di informativa agli Enti competenti ed all'utenza interessata, nonché l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare. Il predetto piano deve comprendere le procedure indicate nel DPCM 88/96.

9. Crisi idrica da scarsità e crisi qualitativa

In caso di prevista scarsità, dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore, con adeguato preavviso, deve informarne gli Enti Locali e proporre le misure da adottare per coprire il periodo di crisi. Tali Enti si pronunciano in merito eventualmente prescrivendo idonee misure alternative.

Tali misure possono comprendere:

- invito all'utenza al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali;
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi;
- limitazione dei consumi mediante riduzioni della pressione in rete;
- turnazione delle utenze.

In ogni caso sono assicurate quelle condizioni necessarie per evitare che si creino depressioni nelle condotte.

Ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro i requisiti previsti dalla legge, il Gestore può erogare acqua non potabile purché ne dia preventiva e tempestiva comunicazione alle autorità competenti ed all'utenza e comunque subordinatamente al nulla osta dell'Autorità Sanitaria Locale.

Il Gestore comunica altresì all'Agenzia, nonché alle Province e ai Comuni che detengono il potere di controllo sull'attività del Gestore, le azioni intraprese per superare la situazione di crisi ed i tempi previsti per il ripristino della normalità, ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo e dell'adozione di eventuali misure alternative.

Si applicano le disposizioni contenute negli artt. 16,17 e 18 del DPR 24 maggio 1988, n. 236.

10. Captazione e adduzione

Alle opere di presa e captazione deve essere assicurato il rispetto delle misure di salvaguardia di cui alla normativa vigente. L'individuazione delle zone di rispetto e di quelle di protezione è fondata sulle caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geomorfologiche di uso del suolo.

Al fine di consentire all'Autorità competente il controllo sulla gestione delle concessioni di derivazione di acqua, il Gestore è tenuto alla misurazione dei volumi derivati per i vari attingimenti. Le opere di captazione ed adduzione sono diversificate in modo da garantire l'equilibrio della risorsa e le riserve di esercizio e devono essere tali, in numero e capacità, da assicurare un ragionevole livello di certezza di soddisfacimento del fabbisogno di cui ai precedenti punti.

11. Perdite

Il Gestore annualmente redige e attua un piano di ricerca e riduzione delle perdite di rete, dettagliato al successivo art.15. Detto piano deve riportare il calcolo delle perdite secondo la metodologia di cui al D.M. 8 gennaio 1997 n. 99, perseguendo l'obiettivo di riduzione delle perdite a valori concordati con la struttura tecnica dell'Agenzia e definiti in base alla sostenibilità economica degli interventi necessari.

12. Servizio antincendio, fontane, ecc.

La determinazione della dotazione di idranti antincendio di uso pubblico, del tipo, della densità e dell'ubicazione tipologica degli stessi da parte del Gestore deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni delle Autorità competenti. Tale dotazione fa parte integrante della rete acquedottistica.

Le opere ad uso municipale e collettivo, quali fontanelle, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi, idranti, devono essere progressivamente munite di contatore; dette opere sono installate, spostate o soppresse dal Gestore dietro richiesta e a carico del Comune richiedente e sono gestite a carico del Comune stesso.

Il Gestore provvede alla fornitura dell'acqua necessaria ai servizi antincendio, ai servizi giardini, al lavaggio delle strade, all'alimentazione di piscine pubbliche, bocche di lavaggio, gabinetti, lavatoi e per altri usi richiesti dagli Enti locali, ove possibile mediante acqua non potabile, ma igienicamente idonea.

Nel caso la fornitura a dette opere ad uso collettivo avvenga mediante acqua idropotabile il Gestore è tenuto a garantire la potabilità della risorsa distribuita fino al contatore.

13. Erogazioni provvisorie

Le modalità e le prestazioni relative per le erogazioni normali vigono pure per le erogazioni provvisorie per le quali non risulta possibile l'installazione di un misuratore a norma. Dette erogazioni sono soggette alle condizioni seguenti:

- la durata, da computare a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese, né superiore a sei mesi;
- gli utenti, per le erogazioni provvisorie da punti di attingimento sulla rete, per lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc., devono pagare ogni spesa d'intervento e di allacciamento oltre al consumo forfetario dell'acqua secondo quanto concordato con il Gestore;
- dove l'erogazione provvisoria avvenga con l'ausilio del misuratore, l'utente è tenuto a sostenere l'onere relativo all'allacciamento al servizio e al consumo misurato

14. Estensione del servizio acquedotto

Le reti di distribuzione idrica devono essere estese e servire gli agglomerati secondo i tempi previsti nel piano annuale degli investimenti.

Servizio fognatura e depurazione

1. Fognatura

Gli scarichi delle acque di fognatura immesse nel corpo ricettore debbono essere conformi ai requisiti fissati dalle vigenti normative e dalle relative autorizzazioni allo scarico. Nel caso di fognature miste l'obbligo è esteso agli scarichi delle acque meteoriche fino al limite di diluizione stabilito dalle autorizzazioni, espresso come multiplo della portata media di tempo asciutto e comunque maggiore del 30% del coefficiente di punta delle acque nere in fognatura.

Tale limite, in assenza di diverse e puntuali indicazioni, non può essere inferiore a tre volte la portata media di tempo asciutto.

2. Fognatura separata

Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti sarà adottato il sistema fognario separato (fognatura nera distinta dalla fognatura delle acque meteoriche), nei casi in cui tecnicamente, economicamente ed ambientalmente risulti giustificato ovvero in quelle situazioni in cui sia già esistente la rete separata e non sia giustificata la modifica di tale sistema fognario.

Nel caso di adozione della rete fognaria separata deve essere progressivamente previsto l'avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera.

3. Ispezione delle reti fognarie

Il Gestore effettua ispezioni programmate delle condotte fognarie e dei collettori per garantire la funzionalità del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue.

4. Fognature nere

Le fognature nere debbono essere dimensionate, con adeguato franco, per una portata di punta commisurata a quella adottata per l'acquedotto, oltre alla portata necessaria per lo smaltimento delle acque provenienti dalle vasche di prima pioggia.

5. Drenaggio Urbano

Ai fini del drenaggio delle acque reflue meteoriche le nuove reti di fognatura debbono essere dimensionate e gestite in modo da garantire che fenomeni di rigurgito non interessino il piano stradale o le immissioni di scarichi neri con frequenza superiore ad una volta ogni cinque anni.

6. Scarichi nelle pubbliche fognature

Tutti gli scarichi ad eccezione di quelli domestici devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento.

7. Controllo degli scarichi in fognatura.

Il Gestore predispone e attua progressivamente un piano di rilevamento di tutte le utenze fognarie. A tal fine predispone due distinti elenchi di utenze fognarie, a seconda che siano o meno allacciate all'acquedotto.

Per le utenze che originano scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere archiviate le informazioni minime, dalle quali deve essere possibile desumere il numero di abitanti equivalenti allacciati alla pubblica fognatura.

Per le utenze che originano scarichi diversi dalle acque reflue domestiche e assimilate recapitanti in pubblica fognatura deve essere predisposto un archivio contenente gli estremi dell'autorizzazione e l'anagrafe di ogni utenza, le caratteristiche dello scarico, il bilancio idrico e la tariffa applicata.

Il Gestore deve verificare la compatibilità degli scarichi in relazione alla capacità di smaltimento della rete fognaria ed alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

Il Gestore organizza, secondo modalità concordate con l'Agenzia, un adeguato servizio di controllo degli scarichi industriali in pubblica fognatura, così come definito nel Regolamento Quadro del Servizio Idrico Integrato.

Nel caso di fognature miste l'obbligo di depurazione è esteso alle acque meteoriche fino al limite di diluizione della autorizzazione allo scarico.

8. Servizio di depurazione

Il servizio di depurazione dovrà garantire che la qualità delle acque trattate risponda ai limiti imposti dalla normativa vigente ovvero quelli specifici richiesti dall'autorizzazione allo scarico.

Il Gestore dovrà organizzare un servizio di analisi sulla base delle prescrizioni e degli accordi stipulati con l'autorità competente.

Sarà compito del Gestore riportare i dati quali-quantitativi delle acque, in ingresso ed in uscita dagli impianti, e dei fanghi trattati, e di funzionamento delle sezioni degli impianti, nonché dei dati economico-gestionali in conformità con l'atto autorizzativo allo scarico della pubblica

fognatura, su appositi registri da tenersi a disposizione per i controlli dell'Agenzia e delle Autorità competenti. Dai dati riportati dovrà risultare correlabile il consumo di energia elettrica necessaria e la produzione dei fanghi con il carico in entrata.

Negli impianti con potenzialità superiore a 10000 A.E. saranno installati e mantenuti funzionanti in continuo, conformemente alle autorizzazioni allo scarico, idonei campionatori automatici; i relativi campionamenti orari e medi compositi debbono essere effettuati secondo quanto previsto all'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

Il Gestore dovrà dotarsi di campionatori automatici mobili, aventi tipologia idonea all'utilizzo come campionatore fiscale, da installare all'occorrenza presso gli impianti di potenzialità compresa tra i 2000 A.E. e i 10000 A.E. in accordo con Arpa.

Per gli impianti con potenzialità superiore ai 100.000 A.E. sarà organizzato, conformemente alle autorizzazioni allo scarico, un centro di telecontrollo che verifichi le sezioni di trattamento dell'impianto.

Art. 9 - Tempi per il raggiungimento degli standard minimi di gestione.

1. Le parti concordano che dalla data della firma della Convenzione il Gestore deve rispettare tutti i livelli minimi e gli standard di gestione previsti dalla Carta dei Servizi, ovvero tutti quelli elencati nel presente Disciplinare nonché quelli della normativa vigente che non comportano interventi infrastrutturali sulle reti e sugli impianti gestiti.

2. Il mancato rispetto di tali standard minimi di gestione comporta l'applicazione delle sanzioni previste al titolo V° del presente Disciplinare Tecnico; a seguito dell'applicazione della penale, l'Agenzia richiederà al Gestore la predisposizione di un piano finalizzato al miglioramento dell'efficienza gestionale.

3. Il piano dovrà contenere:

- a) il dettaglio degli investimenti eventualmente necessari;
- b) l'elenco dettagliato delle attività gestionali necessarie;
- c) i tempi di realizzazione degli interventi;

4. La mancata presentazione del piano comporterà l'applicazione di una penale da parte dell'Agenzia.

5. Per il rispetto degli standard minimi previsti dalle normative vigenti e dal presente Disciplinare Tecnico che comportano interventi infrastrutturali da prevedere nel Piano Annuale degli Investimenti quali ad esempio:

- l'acquisizione, la delimitazione, la protezione dinamica delle aree di tutela delle captazioni;
- l'incremento delle pressioni e delle portate di esercizio e conseguentemente delle dotazioni laddove valutate insufficienti;
- la riduzione delle pressioni di esercizio laddove valutate eccessive;
- la riduzione delle perdite idriche;
- l'efficientamento dei dispositivi di collettamento delle acque reflue urbane per minimizzare il rischio di rigurgiti fognari per carico eccessivo dovuto agli eventi meteorologici di forte intensità e breve durata;

- l'efficientamento, ovvero l'adeguamento alle disposizioni normative degli impianti di depurazione;

Il Gestore è tenuto a predisporre, entro un anno dalla data della firma della Convenzione, un "piano di adeguamento delle infrastrutture" finalizzato al superamento delle criticità riscontrate nonché al raggiungimento degli standard normativi e di quelli concordati;

6. Il piano per ogni singolo intervento necessario dovrà riportare:

- il titolo;
- il relativo importo;
- il risultato atteso;
- il cronoprogramma di attuazione dei diversi interventi.

8. A partire dal primo anno successivo a quello di ultimazione degli interventi urgenti concordati, fatte salve motivate deroghe riconosciute dall'Agenzia, il Gestore è tenuto a garantire il rispetto di tutti gli standard previsti dal presente disciplinare e dalla normativa vigente;

9. La mancata predisposizione del piano di adeguamento urgente delle infrastrutture entro le date prestabilite comporta l'applicazione delle penali di cui al Titolo V° del Disciplinare Tecnico.

10. A seguito del mancato raggiungimento degli standard minimi come previsto nel "piano di adeguamento urgente delle infrastrutture", il Gestore dovrà provvedere al superamento delle diverse criticità per il raggiungimento dei livelli standard di gestione previsti nel presente disciplinare e dalla normativa vigente; l'Agenzia applicherà le penali di cui al Titolo V° del Disciplinare Tecnico.

Art. 10 - Obblighi specifici per l'adempimento della normativa vigente e per l'attuazione delle disposizioni dei piani di tutela Provinciale e Regionale

1. Ai sensi di quanto disposto dal vigente piano di tutela delle acque e in conformità a quanto previsto dalla pianificazione d'Ambito, il Gestore deve rispettare nella gestione del servizio le seguenti disposizioni:

- a) estensione del servizio fognatura agli agglomerati con numero di abitanti equivalenti superiore a 2000;
- b) estensione del servizio fognatura ai restanti agglomerati individuati ai sensi dell'art. 4.6 della D.G.R. 1053/03 secondo le priorità individuate nel piano annuale degli investimenti per il servizio idrico integrato;
- c) progettazione, costruzione e manutenzione delle reti fognarie da effettuarsi adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:
 - del volume e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
 - della prevenzione di eventuali fuoriuscite;
 - della limitazione dell'inquinamento delle acque dei corpi idrici ricettori causato da tracimazioni originate da eventi meteorici.

2. Ai sensi dell'art.3.6 della Direttiva Regionale di cui alla D.G.R. 286/2005 il Gestore è tenuto a collaborare con l'Amministrazione Provinciale e l'Agenzia d'Ambito per la redazione di uno

specifico "Piano di Indirizzo" che contenga le azioni volte al contenimento del carico inquinante sversato direttamente nei corpi idrici ricettori durante gli eventi meteorici.

3. Ai sensi dell'art.105 del D.Lgs.152/06 e in conformità a quanto previsto nella pianificazione d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, il Gestore deve sottoporre

- a) le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore ai 2000 abitanti equivalenti ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente;
- b) le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti minore di 2000 abitanti equivalenti ad un trattamento appropriato ai sensi della tabella 2 dell'articolo 7 della delibera della giunta della regione Emilia Romagna 1053/03.

4. Ai sensi dell'art.110 comma 1 del D.Lgs.152/06, salvo deroghe, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque urbane per lo smaltimento dei rifiuti.

5. Ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e dell'articolo 7 della Convenzione, il Gestore del servizio idrico integrato è comunque autorizzato ad accettare rifiuti costituiti da acque reflue, previa comunicazione all'Autorità competente, purché gli impianti abbiano caratteristiche e capacità depurativa adeguata, rispettino i valori limite di cui all'art.101 del D.Lgs. 152/06 e provengano dal medesimo ambito territoriale ottimale ovvero da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati.

6. Le tipologie di rifiuto autorizzate allo smaltimento negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si limitano ai seguenti:

- a) acque reflue che rispettano i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- b) materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria e da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente od economicamente irrealizzabile;
- d) altri rifiuti autorizzati dalla autorità competente ai sensi dell'Art. 110 del Dlgs. 152/06.

Art. 11 - Organizzazione del Servizio Idrico Integrato

1. Il Gestore si avvale di un adeguato sistema di controllo territoriale ovvero di telecontrollo e di un laboratorio di analisi idoneo ad assicurare la corretta gestione, nel rispetto degli standard delle normative vigenti, di tutte le fasi del ciclo del servizio.

2. Adottando le misure previste nel "Manuale di gestione", successivamente descritto, e avvalendosi del laboratorio di analisi, il Gestore garantisce la fornitura di acqua di buona qualità ed il controllo degli scarichi nei corpi idrici recettori.

3. Il Gestore si impegna ad utilizzare, con le dovute valutazioni sul rapporto costo/beneficio, gli strumenti messi a disposizione dal progresso tecnologico e scientifico per esercitare un controllo sul funzionamento del sistema ed individuare con tempestività le anomalie di

funzionamento degli impianti e delle reti, nonché gli scostamenti dagli standard di qualità previsti dalla legge. In particolare tali strumentazioni includono tra gli altri:

- a) gli strumenti industriali in campo per il rilevamento, la visualizzazione e la trasmissione di dati (misure, segnali di stato ed allarmi relativi ai parametri fisici di funzionamento dei sistemi quali: pressioni, portate, livelli, stato di macchine o apparecchi, energia elettrica, ed ai parametri chimici indicatori di qualità quali: torbidità, conducibilità, pH, cloro residuo);
- b) un sistema centralizzato di telecontrollo che riceva, elabori, visualizzi e memorizzi le misure, i segnali e gli allarmi provenienti dai posti periferici;
- c) un servizio telefonico per la raccolta delle segnalazioni di guasto assicurato 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno;
- d) un sistema di radiocomunicazioni e/o via rete telefonica per garantire la massima tempestività del pronto intervento per riparazioni di guasti o fughe;
- e) un modello organizzativo di ottimizzazione della gestione.

Art. 12 - Modalità di gestione dei servizi

1. La gestione dei servizi deve essere organizzata ed eseguita al fine di garantire i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. Tra le misure che il Gestore deve adottare, si prevede un modello organizzativo di ottimizzazione della gestione, in linea con quanto indicato nella pianificazione d' Ambito. In particolare il modello deve rispondere all'esigenza di una gestione integrata ed operare in simulazione per ottenere indicazioni utili alla pianificazione, quali:

- a) ottimizzazione della distribuzione e minimizzazione dei costi di esercizio;
- b) costituzione di riserve potabili;
- c) controllo di efficienza degli impianti di trattamento e depurazione;
- d) controllo della qualità e quantità del prodotto;
- e) ottimizzazione delle procedure gestionali amministrative e commerciali.

3. Il Gestore deve utilizzare un modello gestionale ed un sistema informativo compatibili ed atti a fornire dati tra loro integrabili. Tale sistema informativo dovrà essere strutturato in forma unitaria sotto la responsabilità del Gestore.

4. Il Gestore provvede a trasmettere su protocolli condivisi ed ad aggiornare i dati finalizzati ad implementare il sistema informativo territoriale dell'Agenzia nelle modalità e nei tempi definiti al successivo Titolo IV°.

Art. 13 - Modalità di esecuzione della gestione: il "manuale di gestione"

1. La gestione deve essere eseguita con un'adeguata organizzazione per far fronte alle esigenze del sistema nel suo complesso.

2. Il Gestore mette in atto tutti gli interventi che fanno parte della buona prassi operativa per assicurare che il sistema abbia funzionamento di regime regolare, in modo da ottenere i previsti risultati di soddisfazione dell'utenza e di qualità dell'acqua erogata e scaricata.

3. Il Gestore redige ed aggiorna con cadenza biennale, il "Manuale di gestione" che dovrà contenere almeno i seguenti elementi costitutivi:

- a) la descrizione delle funzioni e dei compiti del personale del Gestore con mansioni direttive e di supervisione;
- b) l'organigramma del Gestore;
- c) la descrizione e la riproduzione grafica in idonea scala e su supporto informatico delle opere e degli impianti;
- d) le procedure per l'esercizio e il controllo di opere e impianti;
- e) le procedure per i prelievi delle acque da analizzare;
- f) la frequenza delle prove di laboratorio;
- g) le procedure per i lavori di manutenzione.

4. Il tipo e la frequenza delle analisi e delle operazioni elencate nel Manuale vanno intese come un minimo obbligatorio indispensabile per il controllo del corretto funzionamento dei servizi.

5. Qualora, per circostanze e situazioni particolari, si rendesse necessario intensificare il tipo e il numero delle analisi il Gestore deve tempestivamente provvedervi rientrando ciò nelle sue ordinarie mansioni.

6. Nel "Manuale di Gestione" devono essere contenuti i riferimenti ai "piani di emergenza" e "piani di gestione" e al "sistema di controllo" sui quali l'Agenzia si esprimerà ovvero si avvarrà del silenzio/assenso:

- ✓ ai piani di emergenza ed in particolare al:
 - piano di crisi idrica da scarsità;
 - piano crisi qualitativa dell'acqua potabile erogata;
 - piano di emergenza per la sicurezza del servizio di collettamento e depurazione dei reflui;
- ✓ ai piani di gestione ed in particolare al:
 - piano di gestione delle interruzioni del servizio acquedotto;
 - piano di ricerca e riduzione delle perdite di rete;
 - piano di gestione delle aree di salvaguardia
 - piano di riutilizzo delle acque reflue;
 - piano di verifica della pressione in rete;
 - piano per la precisa rilevazione ed informatizzazione delle opere e degli impianti.

7. Le parti concordano che il Gestore entro 48 ore dalla richiesta è tenuto a sottoporre all'esame dell'Agenzia il "Manuale di Gestione" e tutti i piani allegati per consentire le necessarie verifiche, fatte salve specifiche modifiche che l'Agenzia si riserva di proporre al Gestore del servizio idrico.

8. Nel caso in cui il Gestore abbia ottenuto certificazioni di qualità (ISO 9000 e 14000) riguardo procedure che possano sostituire in tutto o in parte i piani allegati al "Manuale di Gestione", lo stesso Gestore non è tenuto a redigere i documenti già inclusi nella certificazione. Pertanto, in caso di richiesta da parte dell'Agenzia, il Gestore dovrà trasmettere unicamente copia della certificazione di qualità ed il dettaglio delle procedure certificate.

9. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta, l'Agenzia applicherà le penali di cui al Titolo V° del Disciplinare Tecnico.

Art. 14 - Piani di gestione e piani di emergenza

1. Si riassumono i principali Piani che devono essere redatti dal Gestore.

a. Piano di gestione delle interruzioni del servizio acquedotto

Il Gestore dovrà redigere e successivamente adottare il Piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto di cui al punto 8.2.9. del DPCM 4 marzo 1996.

Tale Piano disciplina le modalità di informazione agli Enti competenti, tra cui l'Agenzia, ed all'utenza interessata, nonché l'assicurazione della fornitura alternativa di una dotazione minima per il consumo alimentare.

b. Piano di emergenza per la sicurezza del servizio collettamento e depurazione dei reflui

Il Gestore dovrà redigere e successivamente adottare il Piano di Emergenza di cui al punto 8.3.8 del DPCM 4 marzo 1996, previa approvazione degli Enti Pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

c. Piano di ricerca e riduzione delle perdite in rete

Il Gestore appronterà un Piano di riduzione delle perdite idriche e fognarie in conformità al regolamento allegato al Decreto del Min. LL.PP. n° 99 del 08/01/97 ed alle indicazioni contenute nel Piano d'Ambito. A tale piano dovrà essere allegato il programma di monitoraggio delle reti idriche, con postazioni fisse e mobili e con indicazione della periodicità delle rilevazioni e delle postazioni mediante registrazione continua dei dati; si indica la preferenza, laddove possibile, del sistema di telecontrollo. Il Gestore dovrà munirsi, almeno per i sistemi idrici principali di un sistema informatico grafico-numerico che riporti la rete con database delle sue caratteristiche e con interfaccia rivolta a sistema di calcolo che verifichi, le caratteristiche di moto del flusso e/o le altezze manometriche onde operare un confronto con i valori da garantire.

L'esecuzione del Piano, sarà modulata nel tempo tenendo conto che la graduale attuazione influisce sulle determinazioni dei parametri misurati del servizio e pertanto andrà a vantaggio di entrambe le parti.

Tutte le attività di valutazione delle perdite, escluse le installazioni necessarie, sono comprese tra i costi operativi e quindi non entreranno in tariffa nella voce "Investimenti".

I rifacimenti, le manutenzioni straordinarie, le installazioni fisse e tutte le opere destinate a rimanere in dotazione permanente alla rete, la cui entità possa giustificarlo, entreranno invece nella voce "Investimenti".

L'attività di riduzione delle perdite per la rete di acquedotto dovrà concretizzarsi in una riduzione delle attuali perdite che, a partire dal quarto anno di gestione, non dovranno essere superiori al valore tecnico ottimale, definito area per area.

d. Piano gestione delle aree di salvaguardia

Contestualmente all'individuazione definitiva delle aree di salvaguardia, ai sensi della normativa vigente, il Gestore adeguerà le proprie attività proponendo all'Autorità d'ambito un programma di gestione di dette aree.

e. Piano di riutilizzo delle acque reflue

Il Gestore predisporrà ai sensi della normativa vigente, un programma di riutilizzo delle acque reflue. Le proposte dovranno essere corredate di calcoli economici secondo il criterio dell'analisi costi-benefici ivi introducendo coefficienti che riflettano anche i ritorni ambientali.

f. Piano di verifica della pressione in rete

Il Gestore nell'ambito dell'attività svolta implementa un Piano che preveda la segmentazione del territorio servito in zone individuate in base alle reti di distribuzione idriche che possano considerarsi funzionalmente indipendenti. Per ogni rete idrica principale occorrerà individuare il punto da considerare il più idraulicamente sfavorito nonché dei punti baricentrici rispetto alle utenze. Nel punto idraulicamente più sfavorito e nei punti baricentrici dove dovranno essere progressivamente installati manometri registratori con la capacità di acquisire misure di pressione.

g. Piano per la precisa rilevazione ed informatizzazione delle opere e degli impianti

Il Gestore, sentite anche le esigenze dell'Autorità d'Ambito, elabora un programma per la precisa rilevazione ed informatizzazione delle opere e degli impianti. Tale attività dovrà consentire di pervenire ad un sistema informativo territoriale SIT (che raccoglie su supporto informatico georeferenziato tutte le informazioni sulle reti ed impianti dell'Agenzia) che dovrà essere integrato, consentendo un interscambio di dati ed informazioni, con tutte le attività gestionali.

Il SIT concorre alla gestione delle reti ed degli impianti insieme agli elementi di seguito elencati:

- un sistema di telemisura e telecontrollo per il controllo remoto della rete di distribuzione, di collettamento delle acque e degli impianti di depurazione finalizzato alla ottimizzazione delle procedure operative;
- una procedura di Gestione per la raccolta dei dati relativi alla qualità dell'acqua di provenienza dai dispositivi installati in rete e dai laboratori;

- una procedura di manutenzione delle reti per la pianificazione e gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, del pronto intervento su segnalazione guasti e della gestione della reperibilità.
- l'individuazione e gestione dei nuovi interventi necessari per una migliore erogazione del Servizio;
- la modellazione idraulica delle reti, mediante l'utilizzo di appositi sistemi informatici, al fine di valutare e verificare sia l'attività gestionale che l'attività di pianificazione.

Le parti si danno atto che i Comuni si impegnano a fornire le basi Cartografiche in loro possesso di volta in volta aggiornate in funzione delle nuove urbanizzazioni e dei relativi piani di ampliamento.

h. Trasmissione dei Piani

Il Gestore deve inoltrare i piani precedentemente elencati nel presente articolo a tutte le Autorità competenti in base alla normativa vigente.

Ogni volta che sarà necessario adottare le procedure previste nei Piani di interruzione dei servizi, il Gestore dovrà dare tempestiva comunicazione all'utenza ed a tutte le Autorità competenti.

i. Inottemperanze alle attività del presente articolo

In caso di inottemperanza nella redazione ed attuazione dei suddetti Piani si applicano le penali previste, al Titolo V° del presente disciplinare tecnico.

Art. 15 - Informatizzazione dei documenti

1. I documenti significativi (Piani, registri, ecc.) previsti dal presente Disciplinare devono essere archiviati e, su specifica richiesta, trasmessi all'Agenzia anche in forma informatica.
2. I registri dovranno essere progressivamente archiviati in maniera tale da consentire le operazioni di ricerca ed ordinazione per chiave (utente, localizzazione, tipo di reclamo, parametro analizzato, data, ecc.).
3. Per le specifiche relative al flusso informativo tra Gestore ed Agenzia, si rimanda al successivo Titolo IV°.

Art. 16 - Fonti di approvvigionamento e concessioni a derivare.

1. Qualora non sia già stato predisposto il quadro completo delle fonti di approvvigionamento idrico, ovvero sia stato trasmesso all'Agenzia in parte od in forma incompleta, il Gestore è tenuto a provvedervi entro tre mesi dalla stipula della Convenzione. Il Gestore è tenuto altresì a relazionare all'Agenzia, con cadenza annuale, sull'utilizzo delle fonti di approvvigionamento idrico indicando ove possibile, i quantitativi di risorsa prelevati e gli interventi necessari alla manutenzione ordinaria delle opere di presa ovvero quant'altro verrà ritenuto significativo dall'Agenzia.
2. Qualora, relativamente all'esercizio delle concessioni di derivazione di acqua per il Servizio Idrico si rendano manifeste inadempienze e/o pendenze di qualsiasi natura tecnico-

economica, il Gestore, deve provvedere immediatamente alla regolarizzazione della situazione ed alla predisposizione di eventuali documenti o quant'altro venga richiesto dall'autorità competente. Quanto sopra è da intendersi applicabile anche ai procedimenti di concessione preferenziale ancora non rilasciati dall'autorità competente inclusi nell'elenco delle fonti di approvvigionamento di cui al comma 1.

3. Il Gestore è tenuto al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni eventualmente indicate nel disciplinare emesso con atto di rilascio della concessione a derivare. In caso di giustificata necessità di variazione delle medesime, il Gestore, previa valutazione dell'Agenzia delle motivazioni ivi indicate, delle effettive esigenze gestionali e del rispetto dei livelli minimi di servizio, nonché della compatibilità con gli obiettivi fissati nella programmazione d'ambito, inoltra la richiesta alla competente autorità in base ad uno specifico contratto di mandato da stipularsi tra le parti.

4. Il Gestore in caso di accertata criticità idrica avanza una proposta di reperimento di nuove fonti di approvvigionamento qualora siano necessarie a garantire un miglioramento del servizio all'utenza e/o consentano una più corretta ed ottimale gestione delle risorse idriche pregiate ovvero siano in accordo con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa contenuti nel Piano d'Ambito. L'Agenzia esamina ed eventualmente integra la proposta e determina le priorità di intervento in accordo con il Gestore il quale provveda ad inserire gli interventi necessari nei programmi degli investimenti.

5. Il Gestore, al fine di implementare il monitoraggio quantitativo delle fonti di approvvigionamento in aree ad elevato rischio di crisi idrica si impegna a predisporre ed attuare un piano di installazione di strumentazione volta all'accurata registrazione dei volumi di risorsa captata ed eventualmente in scarico dai punti di captazione. I dati ricavati da tale strumentazione sono messi anche a disposizione dell'Agenzia per implementare le conoscenze idroologiche del territorio.

6. Al fine di recepire le disposizioni attuative in materia di aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, l'Agenzia potrà disporre l'aggiornamento delle vigenti misure di protezione statica delle opere di captazione secondo le linee guida che saranno emanate dall'autorità competente. In tal caso il Gestore è tenuto ad effettuare, di concerto con l'Agenzia, studi e ricerche e quant'altro si renda necessario per la definizione e delimitazione delle suddette aree. Il Gestore adotta tutte le misure necessarie per sottintendere la più corretta gestione delle aree di salvaguardia e per la tutela della risorsa idrica.

7. In caso di mancato rispetto di quanto espresso nei commi precedenti, l'Agenzia si riserva di applicare le penalizzazioni di cui al successivo Titolo V° oltre all'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del Gestore qualora dette inadempienze costituiscano oggetto di sanzione erogata dalla competente autorità.

Art. 17 - Autorizzazioni e permessi

1. Il Gestore, nel quadro dello svolgimento delle sue attività, deve attivare le procedure al fine di acquisire tutte le autorizzazioni e permessi necessari alla gestione e all'esercizio delle opere e impianti.

2. Qualora il Gestore riscontrasse l'esigenza di modifiche alle opere e impianti necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni e permessi, presenterà all'Agenzia una dettagliata relazione sulle modifiche necessarie a seguito delle verifiche effettuate. L'Agenzia si riserva di richiedere al Gestore i relativi progetti.

TITOLO II° - LA TARIFFA

Art. 18 - La tariffa del Servizio idrico Integrato

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, (comprensivi di un'adeguata remunerazione del capitale investito) secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga".
2. La tariffa è determinata dall'Agenzia per sottoambito secondo la metodologia prescritta dalla normativa nazionale e regionale vigente, con apposito provvedimento sulla base della tariffa media definita secondo le modalità illustrate nel presente disciplinare tecnico.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che le successive modifiche ed integrazioni alla normativa nazionale e regionale relative alla determinazione e calcolo della tariffa del Servizio Idrico Integrato costituiranno motivo di aggiornamento del presente disciplinare tecnico.
4. Per consentire la determinazione della tariffa, l'Agenzia, in collaborazione con il Gestore, redige e approva un **piano finanziario** contenente l'evoluzione dei costi operativi, del capitale investito e degli ammortamenti per il periodo temporale considerato (dall'anno 1 a n), che per ciascun anno tenga conto degli effetti del piano delle attività/investimenti di cui ai successivi articoli.
5. Il piano sarà soggetto ad aggiornamento nei tempi indicati dal successivo art.27.

Art. 19 - Le voci componenti della tariffa

1. I componenti della tariffa sono:
 - a) Costi operativi di esercizio
 - b) Ammortamenti
 - c) Remunerazione del capitale investito
 - d) Corrispettivi per i beni strumentali

Art. 20 - I costi operativi di esercizio

1. Nei costi operativi effettivi sono considerati tutti gli oneri per materie di consumo e merci, per tutti i servizi inerenti il servizio idrico integrato previsti dal presente disciplinare compresi servizi e manutenzioni ordinarie, tutte le spese per personale tranne per quello adibito a manutenzioni straordinarie o nuove realizzazioni che andranno capitalizzati, e tutto quanto previsto dal D.Lgs. 127/91. Sono comprese tra i costi operativi effettivi le seguenti categorie del D.L.vo sopra citato:

B 6	-	Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)
B 7	-	Costi per servizi
B 8	-	Costi per godimento di beni di terzi
B 9	-	Costo del personale

B 11	-	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
B 12	-	Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali
B 13	-	Altri accantonamenti
B 14	-	Oneri diversi di gestione:
		In questa voce deve essere iscritto ogni altro costo della produzione non ricompreso specificamente nelle voci precedenti e ogni alto componente negativo del reddito che non abbia natura finanziaria, straordinaria e fiscale.

2. Rientrano, inoltre, nei costi operativi effettivi i canoni di utilizzazione di acqua pubblica, il costo dell'acqua acquistata da terzi, il costo per lo smaltimento ed il trattamento dei fanghi eventualmente da terzi operato, il corrispettivo dovuto dal Gestore per l'uso di impianti, opere e condutture del servizio idrico integrato, le spese di funzionamento dell'Agenzia, gli oneri per la salvaguardia delle risorse idriche dell'ambito, per rilevazioni, studi e formazione di piani, e comunque tutto quanto previsto dal D.M. 01/08/96, punto 3.1 e tutte le attività ordinarie previste dal presente Disciplinare.

3. Per definire i costi operativi che entrano nel calcolo della tariffa è necessario distinguere i COP di riferimento dai COP effettivi o reali.

4. I COP di riferimento sono costituiti dalle componenti dei costi per i tre segmenti dei servizi del Servizio Idrico Integrato (COAP, COFO, COTR) e sono determinati secondo le formule previste dal citato D.M. 01/08/96 (componente modellata); sono calcolati dall'anno t all'anno tn, secondo lo sviluppo temporale del piano e devono, per gli anni successivi al primo, tenere conto delle variazioni quantitative determinate dal piano degli investimenti.

5. Per il **primo anno** di vigenza del piano tariffario, i COP effettivi o reali (al netto dei canoni di concessione) riconosciuti in tariffa sono quelli previsti dal piano economico finanziario purché non superi il limite dei COP di riferimento + 30%:

COP reale all'anno 1 (al netto dei canoni di concessioni):	non superiore a	COP di riferimento + 30%
--	-----------------	--------------------------

3. Per gli **anni successivi al primo** e fino all'anno n del piano, i COP effettivi o reali (al netto dei canoni di concessione) riconosciuti in tariffa sono i COP effettivi dell'anno precedente più la variazione prevista dal Gestore per l'aumento quantitativo e qualitativo del servizio meno la riduzione legata al miglioramento dell'efficienza prevista dal metodo e quantificata percentualmente secondo i seguenti criteri:

SE	COP reale t	>	COP riferimento t + 20%	ALLORA	Recupero efficienza	=	2% di COP t-1
----	-------------	---	-------------------------	--------	---------------------	---	---------------

SE	COP reale t	≤	COP riferimento t + 20%	ALLORA	Recupero efficienza	=	1% di COP t-1
----	-------------	---	-------------------------	--------	---------------------	---	---------------

SE	COP reale t	<	COP di riferimento t	ALLORA	Recupero efficienza	=	0,5% di COP t-1
----	-------------	---	----------------------	--------	---------------------	---	-----------------

Pertanto in un anno qualsiasi diverso dal primo, i COP effettivi (al netto dei canoni di concessione) riconosciuti in tariffa sono i seguenti:

COP reale all'anno n (al netto canoni concessione)	=	COP reale n-1	+ Δ COP reale n	- recupero efficienza
--	---	---------------	-----------------	-----------------------

L'Agenzia si riserva di valutare eventualmente recuperi di efficienza di tipo qualitativo anche non correlate alla diminuzione di COP

Art. 21 - Gli ammortamenti

1. Gli ammortamenti sono riferiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali ed altre svalutazioni delle immobilizzazioni. I cespiti sui quali si effettuerà il calcolo degli ammortamenti sono quelli risultanti dai libri contabili del Gestore e dal piano economico finanziario. Le aliquote applicate saranno quelle previste dai principi contabili di riferimento, nel limite massimo delle aliquote ammesse dalle leggi fiscali vigenti tempo per tempo.

Art. 22 - La remunerazione del capitale

1. Il capitale investito è dato dalla somma delle immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei relativi fondi di ammortamento. Dalle immobilizzazioni vanno eliminati i contributi a fondo perduto, nonché i finanziamenti a tasso agevolato per la parte differenziale.

Art. 23 - I corrispettivi per l'utilizzo dei beni strumentali

1. I costi del servizio riconosciuti in tariffa includono anche:

a) Costi delle concessioni d'uso delle reti/impianti

Il Gestore per la concessione in uso di tutti gli impianti, edifici, opere, reti e condotte, attribuitegli dagli enti, ovvero delle società degli asset, è tenuto a corrispondere loro un corrispettivo.

Tale corrispettivo è calcolato dall'Agenzia in modo omogeneo, per sottoambito, con i criteri di cui all'Allegato B del presente disciplinare e verrà versato annualmente dal Gestore ai comuni proprietari o alle società degli asset.

b) Costi dell'Agenzia

Le spese di gestione dell'Agenzia sono annualmente determinate secondo le quantità previste dal bilancio di previsione annuale e ripartire nei sottoambiti secondo le quote dei comuni ivi compresi. Il Gestore provvederà a versare all'Agenzia annualmente quanto dovuto **in base a quanto determinato dalla normativa vigente.**

Art. 24 - L'articolazione della tariffa

1. Al fine di salvaguardare esigenze sociali di riequilibrio territoriale e per perseguire il razionale utilizzo della risorsa, l'Agenzia potrà articolare la tariffa del servizio idrico integrato per il sottoambito secondo i seguenti principi:

- a) potrà articolare le tariffe, oltre che per fasce territoriali, per classi di consumo e/o per tipologia di utenza;
- b) potrà articolare la tariffa in quote fissa e variabile, per il segmento di acquedotto e per il segmento di fognatura/depurazione;

- c) potrà articolare le tariffe per tener conto degli oneri relativi alla tutela della risorsa idrica nel territorio montano del territorio comprendente i Comuni di Crevalcore e Sant'Agata Bolognese al fine di favorire la riproducibilità della risorsa nel tempo e di conseguire più elevato standards di qualità.
2. L'Agenzia può determinare agevolazioni per i consumi domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie di utenza.
3. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, (ovvero utenze domestiche non residenti), per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali."
4. L'Agenzia d'ambito potrà determinare l'applicazione di una quota aggiuntiva, non superiore ad una percentuale massima, fissata dall'Agenzia stessa, delle tariffe, al netto delle imposte, da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura del servizio idrico integrato a clienti in condizioni economiche disagiate, ad anziani e disabili. La percentuale massima fissata dall'Agenzia d'ambito ai sensi del presente comma non può essere di norma superiore all'1%, valori superiori a tale limite possono essere definiti dall'Agenzia in base alle condizioni socioeconomiche dell'ambito territoriale. L'Agenzia d'ambito promuove l'applicazione più omogenea possibile sul territorio dell'ATO del principio fissato nel presente
5. La tariffa terrà conto degli utenti che non usufruiscono di tutti i segmenti del servizio idrico integrato, (erogazione acqua potabile, fognatura/depurazione), e pertanto sarà riferita ai servizi effettivamente erogati.

Art. 25 - Le revisioni della tariffa

1. L'Agenzia d'ambito effettua la prima revisione tariffaria dopo tre anni dall'affidamento del servizio idrico integrato. Le successive revisioni avvengono a cadenza quinquennale.
2. L'Agenzia d'Ambito effettua la revisione tariffaria garantendo le seguenti attività:
- a) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi l'Agenzia provvede ad applicare una penalità secondo i criteri stabiliti nella Convenzione di gestione e che dovranno commisurare la penalità stessa all'inosservanza contrattuale ed alla quota di entrata tariffaria del periodo al lordo degli interessi correlata a tali obiettivi;
- b) confronto fra l'ammontare previsto per gli investimenti e quello effettivamente sostenuto dal gestore nel periodo considerato. Qualora la differenza risulti superiore alla franchigia eventualmente fissata dall'Agenzia, franchigia che non può eccedere l'1%, si procede a revisione tariffaria per il periodo successivo commisurata allo scostamento in eccesso alla franchigia stessa, in tutti i casi di valori effettivi inferiori a quelli previsti, nonché dei casi di valori effettivi superiori a causa di imprevisti eventi esterni alla gestione. La revisione si basa sui valori risultanti a consuntivo, su quelli previsti inizialmente nel piano e sulle nuove previsioni aggiornate nel frattempo dall'Agenzia e può essere effettuata attraverso la modifica dei livelli dei costi di investimento nel computo della nuova tariffa di riferimento tenendo anche conto degli interessi legali eventualmente maturati;

- c) confronto fra l'ammontare previsto per i costi operativi e quello effettivamente sostenuto dal gestore nel periodo considerato. La revisione, che non deve annullare l'incentivo al miglioramento dell'efficienza del gestore, si basa sui valori risultanti a consuntivo, su quelli previsti inizialmente nel piano e sulle nuove previsioni aggiornate nel frattempo dall'Agenzia. La revisione non comporterà alcun conguaglio dell'eventuale differenza fra i costi sostenuti e quelli previsti, bensì la modifica dei livelli dei costi operativi e/o del coefficiente di miglioramento dell'efficienza per gli anni successivi, tenendo conto di quanto indicato nella direttiva regionali;
- d) confronto fra i volumi erogati effettivi e i volumi previsti. Nel caso di scostamento cumulato nel periodo di applicazione della tariffa superiori al 3% (corrispondenti all'1% annuo), al netto di quelli che eventualmente hanno dato luogo all'applicazione del fattore di bilanciamento dei volumi, l'Agenzia procede al conguaglio, relativamente ai soli costi fissi, per la variazione in eccesso al 3%, a valere sulla tariffa di riferimento del primo o di più degli anni successivi prima della nuova revisione tariffaria;
- e) aggiornamento dei valori dei parametri della tariffa di fognatura e depurazione delle attività produttive.

3. L'Agenzia d'ambito può effettuare revisioni anche prima della scadenza del periodo prefissato, nel caso riscontri significativi scostamenti dalle previsioni del Piano d'ambito in ordine al raggiungimento degli obiettivi ed in relazione alle entrate tariffarie.

4. Il gestore può richiedere all'Agenzia, che ne valuta la necessità, revisioni straordinarie qualora ricorrano le situazioni descritte al comma precedente e in relazione a variazioni strutturali della produzione e a variazioni normative che producano un aumento dei costi.

5. Le parti si danno reciprocamente atto che le successive modifiche ed integrazioni alla vigente normativa nazionale e regionale relative alla determinazione e al calcolo della tariffa del Servizio Idrico Integrato costituiranno motivo di aggiornamento del presente disciplinare tecnico e di revisione del piano tariffario.

6. Fino a quando l'applicazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa non consentirà l'applicazione della Tariffa Reale Media (TRM) le variazioni tariffarie consentite non potranno determinare una tariffa media (ricavi effettivamente realizzati fratto metri cubi effettivamente erogati a consuntivo) superiore a quella deliberata dall'Agenzia.

Art. 26 - Acqua acquistata da/venduta a terzi

1. Ai sensi della normativa vigente, in presenza di soggetti a partecipazione maggioritaria degli Enti Locali proprietari di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione primaria, fornitori all'ingrosso del Servizio idrico Integrato di più ambiti, l'Agenzia determina:

- a) lo schema di ripartizione della risorsa tra i diversi gestori;
- b) la relativa tariffa.

TITOLO III° - IL PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI E I CRITERI PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI E DELLE OPERE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 27 - Definizione del valore pluriennale degli investimenti

1. Le parti concordano che la pianificazione degli investimenti da realizzare sul territorio di competenza dell'Agenzia verrà definita per importi annui con riferimento ai diversi sott'ambiti di gestione; i suddetti importi saranno contenuti nel piano economico finanziario che è alla base del piano tariffario.

Art. 28 - Il "piano annuale degli investimenti"

1. La realizzazione degli investimenti previsti nella pianificazione d'Ambito, con le sue eventuali modifiche e aggiornamenti, è alla base della strategia d'intervento del Gestore per il periodo di gestione al fine di migliorare la qualità del servizio erogato in un'ottica di efficacia ed economicità dello stesso.

2. Il Gestore con cadenza annuale, sulla base delle priorità di intervento concordate con l'Agenzia, l'Amministrazione Provinciale e i Comuni, in conformità ai contenuti del Piano d'Ambito sottopone all'approvazione dell'Agenzia il "piano annuale degli investimenti".

3. Lo schema di detto piano, a cura dell'Agenzia dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- a) identificazione dell'intervento;
- b) obiettivo dell'intervento;
- c) quadro economico dell'intervento;
- d) tempi di attuazione e risultati attesi;

4. Le parti concordano che l'Agenzia, nel quadro della determinazione degli investimenti ed al fine di consentire una maggiore flessibilità della programmazione delle manutenzioni straordinarie concordate con il Gestore del servizio, l'Amministrazione Provinciale e i Comuni soci, può effettuare una programmazione dettagliata anche pluriennale degli investimenti.

5. Le parti si danno atto che l'Agenzia nel perseguire gli intenti di razionalizzazione degli usi della risorsa idrica, nonché il risparmio idrico, può promuovere ed inserire nelle priorità del "piano annuale degli investimenti" progetti ed azioni rivolte allo sviluppo dell'acquedottistica ad usi plurimi e agro industriali, intendendo ciò come attività finalizzata al risparmio della risorsa idrica destinata al consumo umano e come possibile alternativa di approvvigionamento idropotabile.

6. Al fine di consentire all'Agenzia la verifica dell'attuazione del piano annuale degli investimenti, il Gestore è tenuto a trasmettere alla stessa la relazione di rendicontazione degli investimenti realizzati in base a quanto preventivato nel piano annuale secondo le seguenti tre fasi: una entro febbraio che dovrà concludersi con la trasmissione dei dati di preconsuntivo relativa al complesso annuo degli investimenti; una seconda entro giugno che

si concluderà con la trasmissione dei dati definitivi ufficiali relativi all'anno precedente; una terza che si concluderà entro Agosto con la trasmissione dei dati semestrali dell'anno in corso.

7. La relazione di rendicontazione degli investimenti costituisce uno degli elementi sulla base del quale l'Agenzia, il Gestore, i Comuni e la Provincia definiscono il piano annuale degli investimenti per l'anno successivo.

Art. 29 - Manutenzioni "straordinarie", investimenti e tipologie finanziamento degli investimenti

1. Si definiscono "investimenti" tutte quelle attività che si valutano "straordinarie" e che pertanto escludono caratteristiche di azione periodica e di routine; cioè nuove realizzazioni di opere, impianti reti ecc.. e manutenzioni straordinarie a vario titolo sui medesimi.

2. Rientrano tra le manutenzioni "straordinarie" tutti gli interventi che aumentano il valore del cespite su cui si è effettuato l'intervento medesimo:

3. Ciò premesso si ravvisano le seguenti modalità di realizzazione degli investimenti :

a) interventi finanziati con risorse proprie del gestore o attraverso l'indebitamento:

il Gestore reperisce le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli investimenti indicati nel Piano annuale degli investimenti. Tali risorse possono essere reperite dal Gestore in autofinanziamento o attraverso il ricorso all'indebitamento. Le procedure per la realizzazione dei lavori ed il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa;

b) interventi finanziati da trasferimenti:

il Gestore non ha diritto ad alcuna remunerazione ed ammortamento degli investimenti realizzati con finanziamenti di terzi pubblici o privati, ma avrà esclusivamente le funzioni di amministratore di tutte le procedure di esecuzione. Le procedure per la realizzazione dei lavori e il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa. Le parti concordano che saranno remunerati al Gestore i costi sostenuti per le attività effettivamente svolte se queste non sono ricomprese all'interno del quadro economico di progetto;

c) interventi realizzati in parte con fondi pubblici e in parte con capitale del Gestore:

in questi casi si applica quanto previsto dai precedenti punti a) e b) per la parte di competenza.

Il Gestore in particolare provvede:

- agli adempimenti necessari a ottenere approvazioni, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e permessi, e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di enti locali, enti pubblici o privati per l'esecuzione e l'agibilità delle opere, nonché per le infrastrutture e attrezzature di servizio il cui spostamento sia ritenuto tecnicamente necessario;
- all'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo secondo la normativa vigente;
- all'affidamento dei lavori a terzi mediante procedure di evidenza pubblica in osservanza della normativa statale e comunitaria in materia di opere pubbliche;

- alle attività di conduzione dei lavori eseguiti mediante personale dipendente;
- su mandato dell'ente locale interessato, alla cura di tutte le operazioni e le procedure occorrenti per le stime tecniche, l'occupazione e l'espropriazione delle aree necessarie, l'imposizione di servitù, l'ottenimento di concessioni demaniali e il riscatto e la revoca di quelle preesistenti, nonché ogni altra necessaria procedura e attività finalizzata all'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere, incluse le formalità ipotecarie e catastali previste dalla normativa.

d) esecuzione diretta da parte degli enti locali interessati:

in questo caso si applica quanto stabilito dalla normativa vigente; il Gestore avrà diritto di esprimere preliminarmente il proprio parere obbligatorio sugli atti progettuali, nonché di esprimersi in sede di collaudo. Le procedure per la realizzazione dei lavori e per il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa.

Art. 30 - Rinnovamento di opere e impianti

1. Il Gestore, conformemente a quanto previsto nel "piano annuale degli investimenti", deve effettuare progressivamente il programma interventi contenuto nel Piano d'Ambito, per conseguire il rinnovamento delle opere e degli impianti, ovvero l'adeguamento dei servizi idrici agli standard individuati.

Art. 31 - Adeguamento delle infrastrutture del SII ad opera dei Comuni e Opere di urbanizzazione

1. Le parti si danno atto che i Comuni possono provvedere autonomamente all'adeguamento delle infrastrutture relative al servizio idrico in relazione allo sviluppo dei piani urbanistici generali e particolareggiati così come previsto dalla normativa vigente.

2. Le opere di cui al comma 1. e le opere del servizio idrico previste nei programmi di nuova urbanizzazione, nei piani di recupero e/o completamento e nei piani degli insediamenti produttivi, dovranno essere sottoposte al parere tecnico del Gestore il quale deve esprimersi in merito:

- a) alla compatibilità funzionale dei nuovi interventi con le strutture esistenti;
- b) al rispetto degli standard di servizio previsti nella pianificazione d'Ambito;
- c) eventuali adeguamenti necessari agli impianti e alle strutture in esercizio, quantificando altresì i costi di intervento.

3. Sulla base del parere favorevole del Gestore, il Comune approva la realizzazione delle opere che potranno essere eseguite o direttamente dal Comune stesso o dal Gestore o da soggetti terzi, previa definizione degli aspetti tecnico economici.

4. All'atto della presa in carico da parte del Comune di tutte le opere di urbanizzazione eseguite dal soggetto attuatore, il Comune stesso richiede al Gestore il "benestare al conferimento tecnico" degli impianti eseguiti e di propria competenza nel quale sono riportati tra l'altro le caratteristiche e la consistenza dei beni necessari o destinati all'erogazione del

Servizio idrico e il grado di funzionalità; il Gestore dovrà trasmettere in copia all'Agenzia il benestare al conferimento tecnico il quale costituisce base per l'aggiornamento dei catasti necessari allo svolgimento delle attività dell'Agenzia medesima.

5. La gestione del servizio e delle infrastrutture, comunque realizzate, saranno poste a carico del Gestore, previo benestare al conferimento tecnico di quest'ultimo.

6. Qualora il benestare del Gestore non sia favorevole, in quanto il grado di efficienza delle opere realizzate non consente il raggiungimento dei limiti di qualità e sicurezza prescritti dalla normativa vigente e dalle condizioni contenute nel parere favorevole espresso dal Gestore al momento dell'esame progetto, sarà cura del Comune imporre al soggetto attuatore delle opere di urbanizzazione il ripristino, il rifacimento e l'adeguamento a propria cura e spese delle opere non realizzate alla perfetta regola dell'arte.

7. In tal caso il soggetto Gestore dovrà predisporre una proposta di adeguamento da sottoporre all'esame dell'Agenzia, che dovrà esprimersi entro trenta giorni dal deposito della proposta, fatto salvo il silenzio assenso.

8. Il Gestore subentra nella responsabilità della gestione dei beni una volta che il soggetto attuatore delle opere avrà provveduto alla realizzazione dei relativi interventi di adeguamento.

9. Le parti si danno atto che i costi degli adeguamenti necessari agli impianti e alle strutture attualmente in esercizio per l'espletamento del Servizio Idrico Integrato - quali ad esempio impiantistica di adduzione e distribuzione acqua ad uso civile, impiantistica di depurazione, ecc... - conseguenti alla realizzazione di nuove urbanizzazioni, all'attuazione di piani di recupero e/o di completamento, alla realizzazione di piani degli insediamenti produttivi, potranno essere inseriti nel piano annuale degli investimenti in tutto o in parte, previa valutazione da parte dell'Agenzia. I costi di adeguamento potranno altresì ricadere interamente sul Comune che prevede l'ampliamento urbanistico qualora:

- a) l'Agenzia e/o il Gestore abbiano dato preventivamente un parere negativo in merito alla compatibilità tecnica dell'intervento rispetto agli impianti ed alle strutture in esercizio;
- b) la tariffa non sopporti ulteriori incrementi per un periodo non compatibile con la realizzazione dell'intervento di adeguamento;
- c) l'intervento non abbia il livello di priorità necessaria per essere inserito nei piani annuali degli investimenti da parte dell'Agenzia.

Art. 32 - Revisioni ordinarie del piano annuale degli investimenti.

1. L'Agenzia al fine di monitorare la realizzazione degli investimenti previsti nel piano annuale, può richiedere al gestore, con cadenza infrannuale, informazioni sullo stato di avanzamento lavori.

2. L'Agenzia nell'ambito delle attività di coordinamento e controllo, può proporre modifiche al piano annuale degli investimenti e nell'identificazione delle priorità di investimento.

3. Gli aggiornamenti ordinari del Piano annuale degli investimenti si effettuano secondo le tempistiche e le procedure definite dallo statuto dell'Agenzia.

Art. 33 - Revisioni straordinarie della programmazione pluriennale degli investimenti

1. Ogni qualvolta si manifestino circostanze che modifichino sostanzialmente le previsioni del piano annuale degli investimenti, si procederà alla revisione straordinaria che si condurrà con le medesime procedure indicate al punto precedente.

2. La procedura di revisione può essere avviata da ciascuna delle parti. Motivi di revisione straordinaria della programmazione pluriennale degli investimenti sono:

- a) interventi necessari per il mantenimento della qualità dell'acqua potabile erogata o la qualità dell'effluente depurato;
- b) interventi necessari per garantire e/o migliorare il livello dei servizi;
- c) interventi necessari per una riduzione dei costi, o comunque per garantire un miglioramento significativo delle condizioni di erogazione del Servizio Idrico Integrato.
- d) cause di forza maggiore per eventi naturali e imprevedibili;
- e) avvenimenti non conosciuti che possano influire sulla disponibilità di risorsa;
- f) situazioni emergenti di crisi ambientale;
- g) variazione della normativa sul Servizio Idrico Integrato, sulle opere strumentali e/o in campo ambientale igiene pubblica e sanità sul lavoro;
- h) scostamenti significativi dalle previsioni operate;
- i) variazioni del perimetro dell'ATO o accordi di programma interregionali che comportino notevoli variazioni dello stato del servizio;
- l) innovazioni tecnologiche di immediato ristoro sulla tariffa e che comportino maggiore efficienza, efficacia oltre che economicità;
- m) stanziamento di finanziamenti pubblici non previsti;
- n) nel caso di documentata e motivata richiesta degli enti locali;

3. Nel caso si verifichi la necessità di una revisione straordinaria del Piano annuale degli Investimenti, la struttura tecnica dell'Agenzia provvederà a sottoporre al Consiglio di amministrazione le variazioni che necessariamente si devono operare sulla pianificazione precedentemente elaborata apportando le motivazioni tecnico-economiche che hanno comportato il cambiamento. Il Consiglio di amministrazione provvederà a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il nuovo Piano annuale degli Investimenti.

Art. 34 - Modalità di esecuzione di opere e impianti non previsti nel Piano annuale degli investimenti

1. La realizzazione di opere e impianti non previsti nel Piano annuale degli investimenti non può, di norma, essere riconosciuta al Gestore del Servizio Idrico qualora gli investimenti medesimi non risultino approvati dall'Agenzia e inseriti nella Pianificazione annuale con i meccanismi di revisione ordinaria/straordinaria sopra illustrati.



2. Per la revisione ordinaria/straordinaria del Piano annuale degli interventi, in relazione alle tipologie di interventi di cui ai punti a),b),c), si applicano le procedure definite dall'ATO 4 di Modena.

Art. 35 - Controllo dell'attuazione del Piano degli investimenti

1. Sia l'Agenzia, con la sua struttura tecnico-operativa, sia il Gestore, dovranno, in stretta relazione e collaborazione, seguire la realizzazione e la programmazione del piano degli investimenti e la realizzazione delle infrastrutture.

2. Le parti si danno atto che l'Agenzia può avvalersi, per l'esecuzione delle attività di controllo riguardo alla realizzazione del piano annuale degli investimenti, del supporto delle strutture tecniche dei Comuni interessati dai programmi infrastrutturali.

Art. 36 - Manutenzione ordinaria

1. Il Gestore deve effettuare su tutte le opere, parti d'impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature la manutenzione ordinaria e programmata. La manutenzione ordinaria programmata riguarda, oltre le opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, ecc.

2. Ogni volta che vengono installati nuovi macchinari e apparecchiature il Gestore deve aggiornare i piani di manutenzione relativi alla manutenzione programmata.

Art. 37 - Conservazione e funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato

1. La gestione e la manutenzione ordinaria del Servizio Idrico Integrato comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue, la conservazione di tutte le opere civili, macchinari e apparecchiature costituenti il complesso delle opere del SII.

2. Il Gestore è tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e programmata, e straordinaria necessari per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità delle opere.

3. Il Gestore è tenuto a mantenere, nei limiti dell'ordinaria diligenza, in efficacia, per l'intera durata della Convenzione, tutte le opere, gli impianti, le reti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare all'ente titolare, al termine del rapporto, impianti efficaci all'espletamento del servizio. Quale standard di conservazione garantito dal Gestore si intende il funzionamento di opere, reti, impianti e apparecchiature tali da assicurare il SII secondo almeno i livelli minimi previsti nel Titolo I° del presente disciplinare.

4. Il Gestore deve operare, con modalità atte a garantire efficacia e durabilità, per una crescente efficienza nel periodo di gestione di tutte le opere, impianti, reti e apparecchiature.

Si intende la capacità di questi di soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economia gli standard del SII. Tale razionalità si esprime con:

- a) la razionale utilizzazione delle risorse idriche;
- b) la qualità del servizio in accordo alla domanda delle popolazioni servite;
- c) la qualità del servizio in accordo alla esigenza della tutela ambientale;
- d) il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata;
- e) il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua scaricata;
- f) l'ottimizzazione degli impianti secondo una logica sovracomunale

5. Le parti si danno atto che, nell'ottica della gestione sovracomunale, il Gestore può operare migliorie e razionalizzazioni nell'uso delle dotazioni impiantistiche gestite, anche mediante dismissioni di impianti e reti, purché ne venga data comunicazione preventiva e all'ente locale interessato e all'Agenzia.

Art. 38 - Modalità di consegna di opere impianti, beni o aree inutilizzabili

1. Nel caso di cessazione, a qualsiasi titolo, anticipata della Convenzione, il Gestore sottopone all'Agenzia un programma di sopralluoghi onde effettuare le consistenze dei beni afferenti il Servizio Idrico Integrato (elenco dei beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali).

2. Il Gestore subentrante ha la facoltà di presenziare ai sopralluoghi di cui sopra solo quale osservatore, essendo i suoi diritti soddisfatti dalla successiva procedura di consegna.

Art. 39 - Controllo della funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato

1. Il Gestore deve controllare ai sensi della normativa vigente il raggiungimento degli standard di efficienza, il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua potabile erogata e dell'acqua scaricata e la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio e degli impianti e opere del Servizio Idrico Integrato. Il Gestore deve attenersi, nella conduzione degli impianti, opere e reti alle prescrizioni autorizzative ricevute e alle norme vigenti sia in materia tecnica sia di igiene e sicurezza su lavoro.

Art. 40 - Oneri a carico del Gestore

1. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, reti e canalizzazioni sono a carico del Gestore.

2. Il Gestore, conformemente a quanto sancito dai regolamenti di riferimento e dagli atti autorizzativi, è tenuto al ripristino a regola d'arte delle strade e pertinenze in corrispondenza degli interventi e delle attività effettuate.



TITOLO IV° - FLUSSI INFORMATIVI E MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Art. 41 - Comunicazione dati sul servizio

1. L'Agenzia, per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, deve essere informata periodicamente in merito alla gestione del Servizio Idrico Integrato.
2. Le modalità di controllo sono:
 - a) di tipo continuativo, con riferimento sia alla gestione tecnico-operativa che al raggiungimento degli obiettivi di servizio, effettuata attraverso sistemi informativi, di cui ai successivi articoli 44 e 45;
 - b) di tipo periodico, con riferimento alla realizzazione del piano annuale degli investimenti, attuata attraverso la predisposizione della Relazione conclusiva di rendicontazione degli investimenti, predisposta dal Gestore e trasmessa all'Agenzia entro la fine del primo quadrimestre di ciascun anno;
 - c) di tipo periodico, con riferimento alla rendicontazione dei costi e dei ricavi di esercizio.

Art. 42 - Controllo di tipo continuativo di tipo tecnico operativo

1. In merito al controllo tecnico operativo ed alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui al titolo I, il Gestore dovrà fornire all'Agenzia tutte le informazioni necessarie; in particolare dovrà:
 - a) trasmettere entro la fine del primo quadrimestre di ciascun anno in forma provvisoria e entro il primo semestre in forma definitiva, in forma disaggregata per Comune e per impianto nel servizio di depurazione, i dati infrastrutturali e gestionali ed i relativi indicatori riportati **all'Allegato C** del presente Disciplinare;
 - b) fornire all'Agenzia entro la fine del primo quadrimestre di ciascun anno, l'aggiornamento del catasto informatizzato georeferenziato delle reti tecnologiche (acquedotto e fognatura);
 - c) trasmettere le informazioni eventualmente richieste relativamente al controllo dei livelli minimi di servizio.
2. Le parti si danno atto che l'elenco degli indicatori individuato nell'Allegato C potrà subire aggiornamenti nel corso degli anni da concordarsi nel "tavolo di coordinamento dei Gestori" di cui all'art. 10 della Convenzione.
3. Le parti, inoltre, si danno atto che la trasmissione dei dati da parte del Gestore dovrà avvenire attraverso il database di controllo della gestione messo a punto dall'Agenzia. Il database sarà disponibile per la compilazione attraverso il web all'indirizzo internet che sarà comunicato dall'Agenzia ed il cui accesso, registrato, avverrà tramite autenticazione.

Art. 43 - Indici qualitativi del Servizio Idrico Integrato

1. L'Agenzia, accanto al controllo continuativo sulle caratteristiche tecniche del servizio, esercita anche una verifica sulle performance qualitative del servizio integrato attraverso il monitoraggio nel tempo degli indicatori individuati nell'Allegato D del presente Disciplinare.
2. Per ogni indicatore l'Agenzia ha individuato un livello minimo di accettabilità ed il Gestore è tenuto a conformare l'erogazione delle proprie prestazioni secondo i citati livelli minimi.
3. Salvo le eccezioni previste nell'Allegato D per il primo anno di esercizio, il mancato rispetto dei livelli minimi di servizio darà origine all'applicazione delle penalizzazioni specificatamente identificate nel medesimo documento.
4. Al fine di permettere un monitoraggio continuo da parte dell'Agenzia, il Gestore dovrà disporre di un giornale di esercizio e registrare su apposito supporto informatico gli eventi di superamento dei livelli minimi secondo le modalità specificate nell'Allegato D.
5. La registrazione dell'evento da parte del Gestore dovrà essere seguita nell'arco della stessa giornata dalla trasmissione automatica all'Agenzia di Ambito secondo protocolli che verranno approvati dalle parti.
6. Il calcolo delle eventuali penali verrà effettuato annualmente.
7. Sono definiti come eventi di forza maggiore, dai quali si possa escludere ogni responsabilità del Gestore, i seguenti accadimenti:
 - a) gli eventi meteorologici, come pioggia, neve, vento, gelo, grandine e alluvioni di particolare ed eccezionale intensità;
 - b) gli eventi sismici come terremoti;
 - c) le valanghe e le frane di pendii;
 - d) i danni provocati da terzi.
8. I tempi e le modalità di applicazione dell'allegato D) sono definiti nel medesimo allegato.

Art. 44 - Rendicontazione dei costi e dei ricavi d'esercizio

1. Nella Relazione Annuale di Rendicontazione il Gestore, seguendo lo schema riportato all'Allegato E del presente disciplinare, deve:
 - a) redigere il Conto Economico sezionale del Servizio Idrico Integrato separatamente da quelli di altre gestioni, anche dello stesso settore;
 - b) redigere il Conto Economico basato su contabilità analitica per seguenti centri di costo:
 - acquedotto, fognatura e depurazione;
2. Ciascuna voce deve raccogliere l'importo del relativo centro di costo, acquedotto, fognatura e depurazione in relazione alla loro rispettiva inerenza alle citate voci. Dovranno in particolare essere precisati, come previsto dal D.M. 01/08/96, art. 9, i seguenti elementi finalizzati all'impiego del metodo per la determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato:

- a) il costo totale sostenuto per l'approvvigionamento, il trattamento, l'adduzione e la distribuzione dell'acqua, il volume dell'acqua erogato, spese per energia elettrica e costo dell'acqua acquistata da terzi;
 - b) il costo totale sostenuto per la raccolta dei reflui, con evidenza della spesa per la gestione del collettamento fognario e le spese per energia elettrica;
 - c) il costo totale sostenuto per il trattamento delle acque reflue.
3. Devono anche essere elencati gli interventi di manutenzione straordinaria resi sugli impianti e le strutture avute in concessione, gli investimenti effettuati per conto del concedente, l'ammortamento operato nell'anno e negli anni precedenti sia sugli investimenti che sulle spese di manutenzione straordinaria. Dovrà inoltre essere specificata e dettagliata la quota di altri ricavi di conto economico.

Art. 45 - Criteri di ripartizione dei costi generali

1. I costi comuni a più settori devono essere ripartiti secondo il concorso degli stessi ai gruppi menzionati e deve essere giustificato il criterio seguito per la loro ripartizione che dovrà essere omogeneamente definito nel tavolo di coordinamento dei Gestori.

Art. 46 - Allestimento ed aggiornamento del catasto informatizzato delle reti idriche

1. Il Gestore è tenuto a fornire all'Agenzia un catasto informatizzato georeferenziato delle reti tecnologiche (acquedotto e fognatura) comprensivo dei rispettivi nodi impiantistici, allestito su SIT (Sistema informativo Territoriale) sulla base delle indicazioni che verranno definite dall'Agenzia e concordate nel tavolo di coordinamento dei Gestori.

2. I contenuti del data base si intendono derivanti dai risultati delle attività operative discendenti dal Piano per la precisa rilevazione ed informatizzazione delle opere e degli impianti di cui al presente disciplinare.

3. Il data base delle infrastrutture così allestito dovrà essere aggiornato da parte dei Gestori con cadenza annuale relativamente a sopravvenute modificazioni significative delle reti tecnologiche; gli aggiornamenti dovranno pervenire tramite files di scambio o shapefile georeferenziati, salvo definire, in sede di tavolo di coordinamento dei gestori, una differente modalità di trasmissione di detti aggiornamenti con maggiore funzionalità anche in rapporto alle evoluzioni tecnologiche degli strumenti informatico-gestionali.

4. Le parti si danno atto che quanto incluso nel database informatizzato costituisce riferimento ufficiale ai fini delle attività dell'Agenzia e delle relative determinazioni tariffarie.

TITOLO V° - PENALI E NORME FINALI.

Art. 47 - Penali

1. Al Gestore si applica una penale per ogni anno di gestione in caso di carenze di qualità del servizio e di investimenti, determinata in relazione alla metodologia messa a punto per la definizione dei parametri di misurazione del servizio di cui al Titolo IV del presente Disciplinare.

2. Quanto dovuto all'utenza nel caso di mancanza di efficienze di servizio, è regolato dalla Carta del Servizio.

3. Salvo quanto previsto nell'Allegato D riguardo le penalizzazioni per il mancato rispetto degli standard qualitativi definiti nel medesimo documento, per tutti gli altri obblighi non ottemperati e previsti nel presente Disciplinare, in aggiunta a quanto disposto dall'art. 38 della Convenzione, si prevede che dal momento della presa d'atto dell'Agenzia si applichino le seguenti penali:

a) mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali -ovvero tutti gli obbiettivi contenuti nei documenti contrattuali consistenti in piani e documenti pianificatori, ad eccezione del piano investimenti per il quale vale la lettera b)- entro i tempi e nei modi prescritti, senza adeguate giustificazioni e motivazioni;

per ogni inadempienza accertata verrà applicata ad insindacabile giudizio dell'Agenzia e a seconda della gravità dell'inadempienza, una penale variabile da € 200,00 (duecento/00) ad € 2000,00 (duemila/00), salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità;

b) mancata realizzazione del piano annuale degli investimenti di cui all'art.25 della Convenzione;

mancata, ritardata, errata effettuazione degli investimenti nei termini previsti nel Piano annuale degli Investimenti: per ogni intervento non realizzato, parzialmente o erroneamente realizzato, per cause imputabili al Gestore verrà applicata la penale di importo pari al 5% (cinqueper cento) dello scostamento annuale tra importo complessivo dell'investimento previsto per ogni anno di gestione e quello effettivamente realizzato; verranno inoltre addebitati eventuali danni derivanti da tale mancanza ad insindacabile giudizio dell'Agenzia;

c) mancato raggiungimento degli standard minimi di servizio di cui al Titolo I° del presente disciplinare

mancata, incompleta, errata o infedele effettuazione delle analisi: qualora venga accertata la mancata, incompleta, errata o infedele effettuazione delle analisi chimico-fisico-biologiche di controllo, verrà applicata una penale variabile da € 500,00 (Euro cinquecento/00) ad € 5000,00 (cinquemila/00) a seconda della gravità dell'inadempienza e verrà inoltre addebitato il costo delle analisi secondo le tariffe di mercato;

mancata, incompleta, errata o infedele tenuta dei registri. l'incompleta o inesatta compilazione, il ritardo nelle iscrizioni, le trascrizioni non veritiere, comporteranno l'applicazione di una penale che, a seconda della gravità dell'inadempienza, a seconda della gravità dell'inadempienza, sarà dell'importo compreso tra € 100,00 (cento/00) e €1000,00 (mille/00);

mancato rispetto degli standard minimi di servizio di cui al Titolo I° del presente Disciplinare: qualora il Gestore non rispetti, per accertata negligenza, per mancato intervento e/o per la mancata esecuzione delle opere di manutenzione previste nel piano annuale delle attività, gli standard minimi previsti nel presente Disciplinare, e quanto in osservanza della vigente normativa, verrà applicata una penale variabile da € 5.000,00 (cinquemila/00) ad € 30.000,00 (trentamila/00) per ogni inadempienza riscontrata, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità; ogniqualvolta l'inadempienza viene reiterata la penale può essere raddoppiata";

mancato o incompleto svolgimento dello standard di prestazione del servizio di pulizia delle caditoie come definito al Titolo I°, art. 6 del presente Disciplinare: qualora il Gestore non rispetti la prescrizione relativa alla pulizia delle caditoie, con particolare riguardo alla frequenza di due turni su base annua, verrà applicata una penale variabile da € 5,00 (cinque) ad € 12,00 (dodici) per ogni pulizia non effettuata, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità;

mancato rispetto degli standard tecnici del servizio di cui all'Allegato C del presente Disciplinare: qualora il Gestore non rispetti i valori di accettabilità degli standard tecnici del servizio, sarà soggetto ad una penale definita con le modalità indicate nel successivo comma 6;

d) inerzia nei confronti di segnalazioni operate dall'Agenzia circa carenze e disfunzioni nelle modalità di erogazione dei servizi, decorso inutilmente anche il termine fissato con apposita diffida, notificata dopo lo spirare del termine per adempiere fissato dalla prima segnalazione;

verrà applicata una penale variabile da € 200,00 (duecento/00) ad € 2.000,00 (duemila/00) al giorno, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità;

4 Al Gestore saranno altresì applicate penali, dopo regolare diffida dell'Agenzia ad adempiere entro un congruo termine, in caso di:

a) mancata o tardiva comunicazione delle varianti al piano annuale degli investimenti di cui all'art. 28 della convenzione secondo le modalità definite nel Disciplinare tecnico;

b) mancata o tardiva comunicazione dei dati sul servizio di cui all'art. 30 della convenzione secondo le modalità definite nel Disciplinare tecnico;

c) mancata comunicazione dei dati tecnici ed economico-finanziari alle scadenze e nei formati previsti dal Disciplinare tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi;

d) mancata o tardiva trasmissione dei piani di cui all'art. 22 della convenzione.

mancata, ritardata, incompleta o errata comunicazione delle informazioni previste, di cui ai punti precedenti: qualora il Gestore ometta o ritardi le comunicazioni previste nel presente Disciplinare, negli atti contrattuali e quanto in osservanza della vigente normativa, verrà applicata una penale variabile da € 200,00 (duecento/00) ad € 2.000,00 (duemila/00) al giorno, salvo ogni ulteriore addebito per responsabilità.

4. La penale non è dovuta nel caso in cui le motivazioni del ritardo o dell'inadempienza sono date da forza maggiore, caso fortuito, calamità naturali, fatti imputabili a terzi che il Gestore non è in grado di controllare.

5. Le penali non sono liberatorie di danni e spese arrecati a terzi.

6. Le parti si danno atto che per l'identificazione delle penali di cui all'allegato C, l'Agenzia già dal II anno di affidamento del servizio potrà individuare e dettagliare in un documento tecnico gli indicatori rilevanti e l'entità delle relative penalizzazioni. Il predetto documento costituirà un'integrazione dell'Allegato C del presente Disciplinare, dovrà essere concordato con i Gestori al Tavolo di coordinamento e successivamente dovrà essere stipulata tra le parti una apposita integrazione al disciplinare vigente."

Art. 48 - Natura dei rischi ed entità delle assicurazioni

1. Il Gestore, conformemente a quanto stabilito dal comma 5 dell'art.37 della convenzione tipo, deve assicurare il proprio servizio contro i danni a terzi e contro grave danno o perimento delle opere con primaria compagnia assicuratrice.

Art. 49 - Danni a terzi

1. In conseguenza di fatti legati alla gestione del Servizio Idrico Integrato e per la sua interezza il Gestore deve assicurarsi per il rischio civile dovuto a danni sempre possibili a terze persone. I massimali, che verranno concordati con i Gestori del servizio nel Tavolo di coordinamento dei Gestori di cui all'articolo 10 della Convenzione tipo, non possono essere inferiori agli importi indicati all'art. 37 della convenzione. Per le assicurazioni dei dipendenti si rimanda alle apposite leggi.

Art. 50 - Danni alle reti e impianti

1. Il Gestore deve assicurare con primaria compagnia assicuratrice - il patrimonio costituito dai beni strumentali del S.I.I. L'ammontare del patrimonio da assicurare sarà concordato nel Tavolo di Coordinamento dei Gestori di cui all'articolo 10 della Convenzione tipo.

Il contratto si adeguerà allo stato di consistenza relativo all'aggiornamento del Programma di Infrastrutturazione, salvo rettifica degli importi assicurati in caso di piano straordinario.

Art. 51 - Disfunzione del servizio

1. Il Gestore dovrà provvedere ad assicurarsi per i risarcimenti dovuti all'utente e all'Agenzia a causa di disservizio o interruzione di servizio. La copertura assicurativa non potrà essere inferiore all'1% del fatturato annuo.

Art. 52 - Inadempienze del Gestore

1. Se il Gestore non rispetta gli standard e i tempi previsti per gli interventi di manutenzione, l'Agenzia ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari 48 ore dopo la messa in mora rimasta senza risposta, addebitandone i costi al Gestore.

2. In caso di grave inadempienza si rimanda all'Art. 39 della Convenzione tipo.



ALLEGATO A – ELENCO DEGLI AGGLOMERATI

codice	Agglomerato		Località ISTAT		Sistema di trattamento (codice RER)
	Denominazione	A.E.	Denominazione	Comune	
ABO0010	Crevalcore	8.332	CREVALCORE	CRE	Fanghi attivi
			<u>CASE VIE DI MEZZO</u>		
			<u>CASE VIA ARGINI</u>		
			<u>CAVALLINI</u>		
			<u>GUISA PEPOLI</u>		
ABO0024	Sant'Agata Bolognese	5.849	SANT'AGATA BOLOGNESE	SAGA	Fanghi attivi
			<u>CASE MALMENAGO</u>		
			<u>IL MAGGI</u>		
			<u>CASCINETTO MELEGA</u>		
			<u>CROCETTA</u>		

Me

f

ALLEGATO B – CORRISPETTIVI PER L'USO DEI BENI, OPERE ED IMPIANTI

Comuni	Gestore SII	Popolaz.ne 31.12.2006	CANONE 2005	TOTALE CANONE 2008
Crevalcore	SORGEA	12.821	47.460	47.460
Sant'Agata Bolognese	SORGEA	6.728	46.115	46.115
TOTALE				

SORGEA BO	93.575	93.575
SORGEA MO	145.480	145.480
SORGEA	239.055	239.055

I Canoni inseriti nella tabella sono relativi all'anno 2008; eventuali modifiche per gli anni successivi saranno approvati in occasione delle previste revisioni tariffarie

M

f

**ALLEGATO C –
INDICATORI TECNICI
INFRASTRUTTURALI E GESTIONALI**



Gli indicatori tecnici, funzionali e gestionali sono quelli individuati dall'ATO 4 di Modena.



**ALLEGATO D –
QUALITA' DEL SERVIZIO: DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI,
VERIFICA E CALCOLO PENALIZZAZIONI**



INDICE

ALLEGATO D – QUALITA' DEL SERVIZIO: definizione degli indicatori, verifica e calcolo penali

- 1 – A - Interruzioni idriche non programmate
- 2 – A - Attivazione servizio di emergenza
- 3 – A - Preavviso per interventi programmati
- 4 – A - Durata delle interruzioni programmate
- 5 – A - Pronto intervento
- 6 – A - Tempi di riparazione guasti acquedotto
- 7 – A - Qualità dell'acqua erogata

- 1 – F - Tempi di riparazione guasti fognatura
- 2 – F - Rigurgiti fognari

1 – D - Qualità dell'acqua depurata

- 1 – U - Attesa agli sportelli
- 2 – U - Attesa al telefono
- 3 – U - Fatturazione
- 4 – U - Reclami



PREMESSA

Entro il 30/06/2007 a seguito di concertazione con i Gestori nel tavolo di coordinamento di cui all'articolo 10 della Convenzione, gli indicatori di qualità e i rispettivi livelli minimi di accettabilità verranno validati o ridefiniti. A seguito dell'individuazione dei livelli minimi di accettabilità, il mancato rispetto dello standard da parte del Gestore, a partire dall'1/01/2008, darà origine all'applicazione delle penalizzazioni previste nell'articolo 47.

Gli indicatori di servizio che verranno monitorati riguardano:

(A=Acquedotto, F=Fognatura, U=Utenza)

- 1-A-Interruzioni idriche non programmate
- 2-A-Attivazione servizio di emergenza
- 3-A-Preavviso per interventi programmati
- 4-A-Durata delle interruzioni programmate
- 5-A-Pronto intervento
- 6-A-Tempi di riparazione guasti acquedotto
- 7-A-Qualità dell'acqua erogata
- 1-F-Tempi di riparazione guasti fognatura
- 2-F-Rigurgiti fognari
- 1-D-Qualità dell'acqua depurata
- 1-U-Attesa agli sportelli
- 2-U-Attesa al telefono
- 3-U-Fatturazione
- 4-U-Reclami



1-A-Interruzioni idriche non programmate

Definizione: ogni interruzione del flusso idrico di cui non sia stato dato preavviso all'utenza secondo quanto previsto dal Regolamento, sia essa dovuta a guasti o a manutenzioni non programmate. Si intende per interruzione anche una diminuzione di pressione e/o di portata al di sotto dei valori previsti e tale da non consentire la corretta alimentazione anche solo di una parte (es. piani alti delle abitazioni) delle utenze di una zona.

Unità di misura: giorni per abitante; per le frazioni di giorno l'indicatore viene assunto pari a 0,5 giorni per abitante per ogni interruzione di durata inferiore alle 12 ore, e pari a 1,0 per ogni frazione superiore alle 12 ore.

Metodo di rilevazione: il giornale di esercizio deve registrare tutte le segnalazioni di guasto o intervento manutentivo con interruzione del flusso, indicando la data e ora della segnalazione, la descrizione sommaria della tipologia di evento, la stima preliminare del numero di abitanti in disservizio e la stima della durata dello stesso; dell'evento deve essere data comunicazione per via telematica e in automatico all'Agenzia; a disservizio eliminato deve essere fornita analoga comunicazione, con indicazione dell'ora di ripristino a regime del servizio e stima, salvo verifica, degli abitanti interessati e dei relativi intervalli temporali. In particolare le comunicazioni devono contenere l'indicazione della data, ora e minuti di inizio delle manovre di chiusura degli organi di intercettazione e regolazione o di spengimento degli impianti di pompaggio e della fine delle manovre di riattivazione, al netto dei tempi di lavaggio eventualmente effettuati.

Procedura di trasmissione: trasmissione automatica in linea, in parallelo alla registrazione sul giornale di esercizio, secondo protocolli da approvarsi da parte dell'Agenzia su proposta del Gestore.

Valore standard: 0 giorni per abitante.

Indicatore: l'indicatore interruzioni non programmate per ogni evento ($INPE_i$) è pari al prodotto della durata dell'interruzione in giorni (GI_i), arrotondata come descritto, moltiplicato per il numero di abitanti colpiti dal disservizio (ANS_i): $INPE_i = GI_i * ANS_i$.

Il valore dell'indicatore annuale $INPA$ è pari alla sommatoria nel periodo di $INPE_i$ fratto il numero di abitanti serviti totali ($ATS = 334.000$): $INPA = \sum (INPE_i) / ATS$.

Penalizzazione (P): fino ad un massimo del 1,0% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: 1 ora; le interruzioni superiori vengono arrotondate per eccesso alla mezza giornata.

Penalità (PE): $PE = INPA * P$ (per il 1° anno solo monitoraggio)

2-A-Attivazione servizio di emergenza

Definizione: tempo che intercorre per l'attivazione del servizio di emergenza parzialmente sostitutivo delle ordinarie condizioni di erogazione. Per servizio di emergenza si intende:

- in caso di crisi qualitativa per superamento di uno o più dei parametri di legge per l'acqua destinata al consumo umano, ma non di interruzione del flusso, la disponibilità di acqua potabile in contenitori o a mezzo autobotte nelle zone interessate, in misura di 5 litri per giorno per abitante;
- in caso di interruzione del flusso idrico, la capacità potenziale di distribuzione a mezzo autobotte nelle zone interessate di almeno 25 litri per giorno per abitante, ovvero, in alternativa,
- la rialimentazione di emergenza della rete o di una parte della rete interessata dal disservizio a pressione sufficiente ad alimentare almeno i piani terreni delle abitazioni per almeno 6 ore diurne nell'intervallo 07.00 – 19.00.

Unità di misura: ore per abitante.

Metodo di rilevazione: sulla base dei dati estratti dal giornale di esercizio, salvo verifica sul campo dell'Agenzia, si determinerà la natura delle misure messe in atto per il rispetto delle condizioni definite e il numero di abitanti cui è stato assicurato il servizio di emergenza e il momento di decorrenza; l'ora di inizio del disservizio è quella registrata dal giornale di esercizio per l'interruzione del flusso, ovvero per la perdita delle caratteristiche qualitative di legge e l'avvio dei relativi provvedimenti di avviso alla popolazione. Il ritardo (H) è dato dalla differenza fra l'ora di inizio del disservizio ($H1$) e l'ora della disponibilità del servizio di emergenza ($H2$).

Procedura di trasmissione: trasmissione automatica in linea, in parallelo alla registrazione sul giornale informatizzato di esercizio, secondo protocolli da approvarsi da parte dell'Agenzia su proposta del Gestore.

Valore standard: 12 ore dall'inizio del disservizio.

Indicatore: ore di ritardo eccedenti il valore standard per l'erogazione del servizio di emergenza ($DH_i = H_i - 12$) moltiplicato per il numero di abitanti cui è prestato il servizio (ASE): $IRE_i = DH_i * ASE_i$. Il valore dell'indicatore annuale IRA è pari alla sommatoria nel periodo di IRE_i rapportato al numero di abitanti serviti totali ($ATS = 334.000$): $IRA = \sum(IRE_i)/(ATS)$.

Penalizzazione (P): fino ad un massimo del 2% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: nessuna.

Penalità (PE): $PE = IRA * P$. (per il 1° anno solo monitoraggio)

3-A-Preavviso per interventi programmati

Definizione: il tempo di preavviso per gli interventi programmati e previsti all'interno del POG, è definito come l'intervallo fra la data di emissione del preavviso (T1) e quella di interruzione del flusso idrico (T2), determinate come segue:

1) modalità e mezzi di preavviso al pubblico a scelta tra:

- pubblicazione su almeno un quotidiano locale (fa fede copia della pubblicazione);
- comunicato trasmesso almeno da una emittente radio e una televisiva a diffusione locale (fa fede il protocollo di invio dei comunicati relativi);
- volantinaggio (con data di emissione e consegna domiciliare).

2) T1 è il giorno in cui si verifica la più tardiva delle comunicazioni al pubblico di cui al punto 1) precedente;

3) T2 è il giorno in cui ha inizio la manovra di interruzione del flusso idrico, come da giornale di esercizio del reparto.

Unità di misura: numero di episodi di mancato preavviso per popolazione coinvolta.

Procedura di trasmissione: in via telematica da parte del Gestore all'Agenzia:

- del programma di intervento di manutenzione programmata, entro il giorno precedente T2 (T2-1);
- della tabella estratta del giornale di esercizio entro il giorno successivo (T2+1).

Metodo di rilevazione: autocertificazione da parte del Gestore degli scostamenti eventuali rispetto agli adempimenti di cui sopra, salvo verifica da parte dell'Agenzia della documentazione e dell'efficacia delle comunicazioni.

Valore standard: non inferiore a 2 giorni.

Indicatore: episodio di mancato preavviso ($E=1$) moltiplicato per il numero di abitanti interessati dal ritardo (AR): $IRPE_i = E_i * AR_i$; il valore dell'indicatore annuale è pari alla sommatoria nel periodo di $IRPE_i$, rapportato ad un episodio annuo per il complesso degli abitanti serviti ($ATS = 334.000$): $IRPA = \Sigma(IRPE_i) / ATS$.

Penalizzazione (P): fino ad un massimo del 1% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: nessuna.

Penalità (PE): $PE = IRPA * P$ (per il 1° anno solo monitoraggio)

4-A-Durata delle interruzioni programmate

Definizione: durata di ogni interruzione del flusso idrico di cui sia stato dato preavviso all'utenza secondo quanto previsto dal contratto; si intende per interruzione anche una diminuzione di portata al di sotto dei valori previsti e tale da non consentire la corretta alimentazione anche solo di una parte (p. es.: piani alti delle abitazioni) delle utenze di una zona.

Unità di misura: giorni per abitante; per le frazioni di giorno l'indicatore viene assunto pari a 0,5 giorni per abitante per ogni eccedenza del tempo di interruzione rispetto allo standard ($DH_i = H_i - 12$) di durata inferiore alle 12 ore, e a 1,0 per ogni ($DH_i = H_i - 12$) superiore alle 12 ore.

Metodo di rilevazione: il giornale di esercizio deve registrare tutte le segnalazioni di intervento manutentivo con interruzione del flusso, indicando la data e ora della segnalazione, la descrizione sommaria della tipologia di evento, la stima preliminare del numero di abitanti in disservizio e la stima della durata dello stesso; dell'evento deve essere data comunicazione per via telematica e in automatico all'Agenzia; a disservizio eliminato deve essere fornita analoga comunicazione, con indicazione dell'ora di ripristino a regime del servizio e stima, salvo verifica, degli abitanti interessati e dei relativi intervalli temporali. In particolare le comunicazioni debbono contenere l'indicazione della data, ora e minuti di inizio delle manovre di chiusura degli organi di intercettazione e regolazione o di spengimento degli impianti di pompaggio e della fine delle manovre di riattivazione, al netto dei tempi di lavaggio eventualmente effettuato.

Procedura di trasmissione: trasmissione automatica in linea, in parallelo alla registrazione sul giornale informatizzato di esercizio, secondo protocolli da approvarsi da parte dell'Agenzia su proposta del Gestore.

Valore standard: inferiore alle 12 ore.

Indicatore: l'indicatore di interruzioni programmate per ogni evento (IPE_i) è pari al prodotto della durata dell'interruzione eccedente il valore standard in ore ($DH_i = H_i - 12$), moltiplicato per il numero di abitanti colpiti dal disservizio (ANS_i): $IPE_i = DH_i * ANS_i$. Il valore dell'indicatore annuale IPA è pari alla sommatoria nel periodo di IPE rapportata all'insieme degli abitanti serviti totali ($ATS = 334.000$): $IPA = \Sigma(IPE_i) / (ATS)$.

Penalizzazione (P): fino ad un massimo del 2,0% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: nessuna

Penalità (PE): $PE = IPA * P$ (per il 1° anno solo monitoraggio)

5-A-Pronto intervento

Definizione: In caso di situazioni che mettono a rischio la fornitura del servizio, la struttura di pronto intervento del Gestore assicura l'attivazione sul territorio di personale e mezzi d'opera adeguati alla messa in sicurezza tempestiva e, successivamente e subordinatamente, alla eliminazione del guasto. Il tempo di intervento è definito come intervallo fra il tempo T1 di ricevimento della segnalazione di pericolo e il tempo T2 di sopralluogo e classificazione del guasto.

Unità di misura: numero episodi per ore di intervento successivo alla seconda ora

Metodo di rilevazione: la segnalazione di pericolo viene registrata dal giornale di esercizio, su segnalazione esterna, del personale aziendale o del call center; l'arrivo sul luogo e il relativo reporting debbono essere anch'essi registrati sul giornale.

Procedura di trasmissione: gli eventi e i tempi T1 e T2 debbono essere trasmessi per via telematica in automatico all'Agenzia; il reporting viene trasmesso con analogo procedura e, nelle more della stesura, i contenuti vengono anticipati per via telefonica.

Valore standard: 2 ore di intervallo fra T1 e T2.

Indicatore: l'indicatore *IPR* è pari al numero di episodi che superano il valore standard per l'intervento (*NER*), fratto cento: $IPR = NER/100$.

Penalizzazione (P): fino ad un massimo del 2,0% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: nessuna.

Penalità (PE): $PE = IPR * P$ (per il 1° anno solo monitoraggio)

6-A-Tempi di riparazione guasti acquedotto

Definizione: tempo di riparazione di guasti, rotture, danni, che non provocano interruzione del servizio, inteso come intervallo fra il momento del sopralluogo (T1) e quello del completamento della riparazione (T2).

Unità di misura: numero di episodi

Metodo di rilevazione: il giornale di esercizio deve registrare tutte le segnalazioni di guasti, rotture o danni che non determinano interruzione del servizio, indicando la data e ora della segnalazione, la descrizione sommaria della tipologia del disservizio e la stima della durata dello stesso; a disservizio eliminato il giornale deve essere aggiornato, con indicazione dell'ora di ripristino a regime del servizio.

Procedura di trasmissione: registrazione sul giornale di esercizio, secondo protocolli da approvarsi da parte dell'Agenzia su proposta del Gestore.

Valore standard: 24 ore di intervallo fra T1 e T2

Indicatore: numero di episodi annui di superamento della soglia (NEA), fratto 100:
 $IGO = NEA / 100$.

Penalizzazione (P): fino ad un massimo del 1% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: nessuna.

Penalità (PE): $PE = IGO * P$ (per il 1° anno solo monitoraggio)

7-A-Qualità dell'acqua erogata

Definizione: fermi i limiti stabiliti dalle normative vigenti circa le caratteristiche dell'acqua destinata al consumo umano (D.P.R. 236/88 e D.Lgs. n.31/01), l'Agenzia si avvarrà delle comunicazioni acquisite attraverso i controlli delle A.S.L. competenti.

Unità di misura: numero di eventi sanzionati dall'ASL per abitante.

Metodo di rilevazione: l'Agenzia acquisisce dalle A.S.L. secondo protocolli concordati tra le parti, la comunicazione dei referti relativi agli eventi di superamento dei parametri di qualità per gli acquedotti che ricadono nella competenza del Gestore.

Procedura di trasmissione: le A.S.L. trasmettono mensilmente all'Agenzia e al Gestore le tabelle relative ai campionamenti effettuati, le date dei rilevamenti, i parametri risultati non conformi, la stima del numero di abitanti interessati dal disservizio, e annualmente, entro il mese di maggio, la relativa tabella riassuntiva.

Valore standard: 0.

Indicatore: l'indicatore qualità dell'acqua erogata per ogni evento di non conformità (IAE_i) è pari al prodotto del numero di controlli sanzionati dall'ASL perchè fuori norma ($PI_i = 1$), moltiplicato per il numero di abitanti colpiti dal disservizio (ANS_i): $IAE_i = PI_i * ANS_i$.

Il valore dell'indicatore annuale IAA è pari alla sommatoria nel periodo di IAE_i fratto il numero di abitanti serviti totali ($ATS = 334.000$): $IAA = \Sigma(IAE_i)/ATS$.

Penalizzazione (P): fino ad un massimo del 1% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: nessuna.

Penalità (PE): $PE = IAA * P$

1-F-Tempi di riparazione guasti fognatura

Definizione: tempo di riparazione dei guasti, di pulizia e spurgo eventuali, inteso come intervallo fra il momento del sopralluogo ($T1$) e quello del completamento della riparazione ($T2$). $T2$ è definito come il momento della ripristinata funzionalità della condotta, dell'eliminazione dell'allagamento e conseguente pulizia degli impianti e dei luoghi circostanti.

Unità di misura: numero di episodi.

Metodo di rilevazione: il giornale di esercizio deve registrare tutte le segnalazioni di guasti, o danni che richiedono l'intervento, indicando la data e ora della segnalazione, la descrizione sommaria della tipologia del disservizio e la stima della durata dello stesso; a disservizio eliminato il giornale deve essere aggiornato, con indicazione dell'ora di ripristino a regime del servizio.

Procedura di trasmissione: trasmissione automatica in linea, in parallelo alla registrazione sul giornale di esercizio, secondo protocolli da approvarsi da parte dell'Agenzia su proposta del Gestore.

Valore standard: 24 ore di intervallo fra $T1$ e $T2$.

Indicatore: numero di episodi annui di superamento del valore standard (NEF), fratto 100: $IGF=NEF/100$.

Penalizzazione (P): fino ad un massimo dello 0,5% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: nessuna.

Penalità: $PE=IGF*P$ (per il 1° anno solo monitoraggio)

2-F-Rigurgiti fognari

Definizione: si definisce rigurgito fognario ogni fuoriuscita di liquame da qualsiasi tipo di condotto o manufatto fognario di competenza del Gestore che produca successiva dispersione incontrollata nell'ambiente. L'applicazione delle penali non esclude eventuali responsabilità civili e/o penali del Gestore.

Unità di misura: numero di eventi.

Metodo di rilevazione: il giornale di esercizio riporta le segnalazioni, indicandone la fonte, esterna o interna all'azienda di gestione, e le risultanze delle verifiche effettuate dalle squadre di pronto intervento aziendale, ovvero da eventuali soggetti pubblici terzi intervenuti (Vigili del Fuoco, forze dell'ordine, autorità sanitarie, ecc...), nonché il numero di elementi connessi (superfici interessate, unità immobiliari, ecc...).

Procedura di trasmissione: trasmissione automatica in linea, in parallelo alla registrazione sul giornale informatizzato di esercizio, secondo protocolli da approvarsi da parte del concedente si proposta del concessionario.

Valore standard: 0.

Indicatore: l'indicatore IRF è pari alla sommatoria nell'anno di tutti gli eventi ($RF_i = 1$) verificatisi, fratto 60: $IRF = \Sigma(RF_i) / 60$.

Penalizzazione (P): fino ad un massimo dello 0,5% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: per le sole superfici scoperte, eventi interessanti meno di 100 mq per meno di due ore fino al completo ripristino.

Penalità: $PE = IRF * P$. (per il 1° anno solo monitoraggio)

1-D-Qualità dell'acqua depurata

Definizione: fermi i limiti stabiliti dalle normative vigenti circa le caratteristiche minime dei reflui (D.Lgs. 152/99 e seguenti, Direttiva Giunta R.E.R. n.1053 del 9 giugno 2003), l'Agenzia si avvarrà delle comunicazioni acquisite attraverso i controlli dell'ARPA.

Unità di misura: numero di eventi sanzionati dalla Provincia per Abitante Equivalente.

Metodo di rilevazione: l'Agenzia acquisisce dall'ARPA secondo protocolli concordati tra le parti, la comunicazione dei referti relativi agli eventi di superamento dei parametri di qualità per gli impianti che ricadono nella competenza del Gestore.

Valore standard: 0.

Indicatore: l'indicatore qualità dell'acqua depurata per ogni evento di non conformità (IDE_i) è pari al prodotto del numero di eventi sanzionati ($PI_i = 1$) moltiplicato per il numero di Abitanti Equivalenti Convenzionali dell'impianto interessato dal disservizio (AEC_i): $IDE_i = PI_i * AEC_i$.

AEC = rapporto tra Kg/giorno di BOD_5 in ingresso all'impianto e carico unitario A.E considerato pari a 60 gr/giorno

Il valore dell'indicatore annuale IDA è pari alla sommatoria nel periodo di IDE_i fratto il numero di Abitanti Equivalenti Totali degli impianti in esercizio al Gestore ($AET = 620.000$): $IDA = \sum (IDE_i) / AET$.

Penalizzazione (P): fino ad un massimo del 1% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: nessuna

Penalità (PE): $PE = IDA * P$.

1-U-Attesa agli sportelli

Definizione: tempo di attesa degli utenti in sala fra il momento della registrazione in arrivo in sala utenti e il ricevimento allo sportello.

Unità di misura: minuti primi.

Metodo di rilevazione: un sistema automatico di registrazione rileva il tempo intercorso fra la prenotazione di ogni utente e la sua chiamata allo sportello in minuti e secondi, ed elabora le statistiche relative al numero utenti e ai minuti di attesa di ognuno, calcolando la media TM e l'area della curva di distribuzione che eccede il valore di soglia del tempo di attesa TD . Statistiche e indicatori vengono elaborati trattando i dati relativi a più sale utenti aperte sul territorio come un unico insieme relativo ad una unica sala utenti virtuale.

Procedura di trasmissione: le statistiche giornaliere vengono trasmesse per via telematica all'Agenzia entro i due giorni lavorativi seguenti; le statistiche mensili entro il 15 del mese successivo e quella annuale entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo.

Valore standard: tempo massimo di attesa pari a 20 minuti primi.

Indicatore: si definisce un indicatore giornaliero di attesa in eccesso alla soglia $IASG_i$ pari alla sommatoria delle attese giornaliere eccedenti il valore standard ($NASS$) divisa per la sommatoria di tutte le attese giornaliere totali (NAT): $IASG_i = NASS/NAT_i$.

L'indicatore annuale $IASA$ è pari alla somma dei valori di $IASG_i$ fratto il numero di giorni di apertura GA : $IASA = \Sigma(IASG_i)/GA$.

Penalizzazione (P): fino ad un massimo dello 0,5% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: non si applica penale in caso di un massimo di cinque giorni di $IASG$ positivo.

Penalità (PE): $PE = IASA * P$. (per il 1° anno solo monitoraggio)

2-U-Attesa al telefono

Definizione: tempo di attesa degli utenti al telefono fra il momento della connessione in arrivo in sala utenti e la risposta dell'operatore, ovvero della caduta della linea, sia durante l'attesa, sia nel corso della transazione nel caso della chiamata persa.

Unità di misura: minuti primi.

Metodo di rilevazione: una procedura automatica rileva il tempo intercorso fra la connessione telefonica di ogni utente e la risposta dell'operatore in minuti e secondi ed elabora le statistiche relative al numero utenti e ai minuti di attesa di ognuno, calcolando la media TM e l'area della curva di distribuzione che eccede il valore standard del tempo di attesa TS ; le chiamate perdute vengono conteggiate per intero come attesa.

Procedura di trasmissione: le statistiche giornaliere vengono trasmesse per via telematica all'Agenzia entro i due giorni lavorativi seguenti; le statistiche mensili entro il 15 del mese successivo e quella annuale entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo.

Valore standard: tempo massimo pari a 2,00 minuti primi.

Indicatore: si definisce un indicatore giornaliero di attesa in eccesso alla soglia, $IATG_i$ pari alla sommatoria delle attese giornaliere eccedenti il valore standard ($NGTS_i$) divisa la sommatoria di tutte le attese giornaliere totali ($NATT_i$): $IATG_i = NGTS_i/NATT_i$.

L'indicatore annuale $IATA$ è pari alla somma dei valori di $IATG_i$ fratto il numero di giorni di funzionamento del sistema GA : $IATA = \sum(IATG_i)/GA$.

Penalizzazione (P): fino ad un massimo dello 0,5% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: non si applica penale in caso di un massimo di dieci giorni di $IATG$ positivo.

Penalità (PE): $PE = IATA * P$ (per il 1° anno solo monitoraggio)

3-U-Fatturazione

Definizione: frequenza delle emissioni di fatture all'utenza nel corso dell'anno rispetto all'obiettivo prefissato.

Unità di misura: numero puro, che rappresenta il rapporto fra il numero medio delle fatture emesse per utente per anno e il valore obiettivo W fissato dal Concedente ($W = 4$).

Metodo di rilevazione: la procedura aziendale di fatturazione, basata sulla banca dati anagrafica delle utenze e sulle procedure di lettura periodica, calcolo e contabilizzazione dei consumi, deve essere strutturata in modo da permettere la rilevazione ed elaborazione statistica delle fatture emesse per periodo. Tali statistiche debbono contenere, per zone omogenee, l'indicazione delle utenze attive nel periodo, dei flussi di utenza (utenze cessate e attivate nel periodo) e il numero di fatture emesse.

Procedura di trasmissione: entro 30 giorni dalla conclusione di ogni ciclo di fatturazione le statistiche relative vengono trasmesse all'Agenzia per via telematica, A chiusura di esercizio, entro la fine di giugno, vengono trasmessi i riepiloghi e le statistiche annuali. La statistica annuale deve indicare il numero NFI di utenze per le quali la frequenza di fatturazione, ragguagliata al periodo di effettiva attivazione, è stata inferiore alla frequenza minima semestrale prevista dal D.P.C.M. 04/03/96.

Valore standard: 1.

Indicatore: per ogni mese M_i dell'anno viene calcolato l'indice mensile di fatturazione IFM_i , come rapporto fra il numero di fatture emesse nel mese FEM_i e il numero di utenze attive nello stesso mese UAM_i : $IFM_i = FEM_i/UAM_i$.

L'indicatore annuale di frequenza di fatturazione IFA è posto pari alla sommatoria nell'anno delle fatturazioni mensili, depurato da una penalizzazione per le fatturazioni con frequenza inferiore a quella di norma (NFI), pari al numero di queste moltiplicato per un coefficiente 0,5, e divisa per la media annua delle utenze mensilmente attive e per il numero di fatturazioni medio annuo per utente posto come obiettivo del concedente (W): $IFA = \sum (FEM_i - 0,5 NFI) / (4 \times \sum (UAM_i)/12)$.

Penalizzazione (P): fino ad un massimo dello 0,5% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: fino ad $IFA = 0,9$.

Penalità (PE): $PE = (1-IFA)*P$.

4-U-Reclami

Definizione: numero di reclami ricevuti nel corso dell'anno. Per reclamo si intende ogni richiesta da parte dell'utente che attiri l'attenzione su un livello del servizio al di sotto dello standard.

Unità di misura: numero.

Metodo di rilevazione: la procedura aziendale di reclamo deve essere strutturata in modo da permettere la rilevazione e elaborazione statistica dei reclami ricevuti per periodo.

Procedura di trasmissione: entro il mese di giugno il Gestore è tenuto a comunicare il numero dei reclami ricevuti dall'utenza.

Valore standard: 0,4.

Valore indicatore: il numero dei reclami (*NRE*) moltiplicato per 1000 viene diviso per il numero degli utenti totali ($UT=148.121$): $RECLA = NRE * 1000 / UT$.

Penalizzazione (P): fino ad un massimo dello 0,3% del fatturato.

Franchigia di tolleranza: fino a $RECLA = 0,4$.

Penalità (PE): $PE = RECLA * P$.

**ALLEGATO E –
SCHEMA DI RENDICONTAZIONE
DEI DATI ECONOMICO FINANZIARI**

Per la rendicontazione dei dati economici e finanziari dovranno essere utilizzati gli schemi predisposti dall'ATO 4 di Modena

